

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	107
GIUSTIZIA (II)	»	110
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	115
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	128
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	131
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	138
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	139
AGRICOLTURA (XIII)	»	140
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGI- SLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	145

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	148
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	153
<i>INDICE GENERALE</i>	»	154

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 19 giugno 2008. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Rossana BOLDI. — Interviene il ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 8.

Sul Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008.
(*Svolgimento e conclusione*).

Rossana BOLDI, *presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica*, avverte che è stata avanzata la richiesta ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del regolamento di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista e che il Presidente del Senato ha preventivamente fatto conoscere il suo consenso. Propone quindi, ove le Commissioni riunite convengano, che tale forma di pubblicità sia adottata per il seguito della seduta. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Avverte inoltre che le comunicazioni in titolo sono rese anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Il ministro Franco FRATTINI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Giorgio LA MALFA (PdL), il senatore Giacomo SANTINI (PdL), il deputato Ferdinando ADORNATO (UdC), i senatori Francesca Maria MARINARO (PD), Antonello CABRAS (PD) e Luigi COMPAGNA (PdL), il deputato Matteo MECACCI (PD), il senatore Salvo FLERES (PdL) e i deputati Alessandro MARAN (PD) e Gianluca PINI (LNP).

Replica il ministro Franco FRATTINI.

Intervengono infine per svolgere ulteriori considerazioni i deputati Lapo PISTELLI (PD), Sandro GOZI (PD) e Leoluca ORLANDO (IdV).

Rossana BOLDI, *presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge esaminati nel corso della seduta</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamento riferiti al disegno di legge di conversione</i>)	106

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
ERRATA CORRIGE	16

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2008. —Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. —Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 8.40.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 18 giugno 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, nella giornata di ieri, i relatori hanno formulato l'emendamento 1.63 (*vedi*

allegato 1), che interviene sulla medesima materia affrontata dagli emendamenti Galletti 1.54 e Messina 1.56, nonché gli emendamenti 5.220 e Dis. 1.1 (*vedi allegato 2*). Ricorda altresì che, sempre ieri, il Governo ha presentato l'emendamento 5.221.

Rammenta inoltre che su tali emendamenti sono stati presentati subemendamenti: invita quindi i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sul subemendamento riferito all'articolo 1.63 dei relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Borghesi 0.1.63.1.

Il sottosegretario Luigi CASERO, esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento 0.1.63.1, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.63 dei relatori.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto del proprio subemendamento 0.1.63.1, il quale intende penalizzare i comuni non virtuosi, prevedendo un minor rimborso del mancato gettito ICI per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come già l'emendamento 1.62 dei relatori, approvato nella seduta di ieri, stabilisca che, nell'individuazione delle modalità del rimborso ICI si debba tenere conto del rispetto del patto di stabilità interno.

Le Commissioni respingono il subemendamento Borghesi 0.1.63.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.63 dei relatori, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Galletti 1.54 e Messina 1.56.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Carella 1.57 e Boccia 1.58.

Ivano STRIZZOLO (PD), nel confermare il suo assenso, in linea generale, alla riformulazione prospettata nella seduta di ieri sul suo emendamento 1.59, ritiene tuttavia opportuno sopprimere, nella nuova formulazione, il riferimento alla possibilità di estinguere i rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'ICI, rimanendo invece ferma la possibilità di rinegoziare tali rapporti nel rispetto della normativa europea sulla prestazione dei servizi.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la riformulazione da ultimo prospettata dal deputato Strizzolo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, concorda, anch'egli, con la riformulazione da ultimo prospettata dal deputato Strizzolo.

Ivano STRIZZOLO (PD) alla luce di quanto emerso nel dibattito, riformula il proprio emendamento 1.59.

Le Commissioni approvano l'emendamento Strizzolo 1.59, come riformulato dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Damiano 2.1, Messina 2.2 e 2.3, Misiti 2.4, Messina 2.5 e 2.6, Damiano 2.7, Borghesi 2.8, Messina 2.9, Barbato 2.10, Borghesi 2.13 e 2.14, Messina 2.12, Nannicini 2.37, Galletti 2.15 e 2.16 e Borghesi 2.17.

Esprime una valutazione sostanzialmente positiva sull'emendamento Messina 2.18, ritenendo peraltro che la proposta emendativa debba essere più attentamente valutata nel corso della discussione in Assemblea; esprime parere contrario sugli emendamenti Ventura 2.19, Borghesi 2.20, Barbato 2.22, Cambursano 2.23, Borghesi 2.21, Cambursano 2.24, Barbato 2.25, Santelli 2.26, Borghesi 2.28, Cambursano 2.29, Barbato 2.27, Messina 2.30 e 2.31, Ventura 2.32 e 2.33, Galletti 2.34, Poli 2.36, Galletti 2.35, Ventura 2.38, Barbato 2.39, nonché sugli identici emendamenti Ciccanti 2.40 e Cambursano 2.41.

Si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sull'emendamento Borghesi 2.43, esprimendo altresì parere contrario sugli emendamenti Barbato 2.44, Messina 2.45, Ciccanti 2.42, Borghesi 2.46 e 2.47, e Messina 2.48.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sull'emendamento Messina 2.18, evidenziando come esso sia suscettibile di determinare oneri finanziari; esprime quindi una valutazione sostanzialmente favorevole sull'emendamento Borghesi 2.43, ritenendo tuttavia che non sia possibile accoglierlo in questa fase, e che sia opportuno svolgere su di esso ulteriori approfondimenti, ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.

Esprime quindi parere conforme a quello del relatore su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Damiano 2.1.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto del proprio emendamento 2.2, il quale, sopprimendo l'intero articolo 2, intende porre rimedio all'asimmetria evidente di tale disposizione che, da un lato, prevede una misura di detassazione degli straordinari provvisoria e limitata a specifici settori produttivi, e, dall'altro, sopprime la non imponibilità delle erogazioni liberali di modico valore in misura permanente e per tutti i lavoratori, circostanza tanto più grave in quanto tra tali erogazioni sono comprese, secondo la normativa vigente, anche quelle a sostegno delle vittime dell'usura.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 2.2, Messina 2.3, Misiti 2.4, Messina 2.5 e 2.6.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra il contenuto dell'emendamento 2.7, di cui è firmatario, rilevando come lo stesso delinei un intervento alternativo e più efficace a sostegno del reddito dei lavoratori rispetto a quello parziale di detassazione degli straordinari previsto dal Governo, prevedendo la detrazione al 23 per cento dall'imposta lorda della quota di retribuzione imponibile prevista dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero dai contratti di secondo livello, al fine di incentivare queste forme di contrattazione nell'ottica della promozione della produttività. Osserva quindi come anche le misure previste dall'emendamento, analogamente alla disposizione dell'articolo 2, abbiano carattere sperimentale, essendo limitate al periodo di imposta 2008, e siano provviste di idonea copertura finanziaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Damiano 2.7.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto del proprio emendamento 2.8, che intende eliminare l'effetto di regressività attualmente presente nell'articolo 2, attraverso la previsione di una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento in luogo dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Borghesi 2.8, limitatamente alla parte ammissibile, e gli emendamenti Messina 2.9, Barbato 2.10, Borghesi 2.13 e 2.14, Messina 2.12, Nannicini 2.37, Galletti 2.15 e 2.16.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto del proprio emendamento 2.17, il quale riduce il limite di importo al quale risulta applicabile l'imposta sostitutiva dell'articolo 2.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 2.17 e Messina 2.18.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede ai relatori ed al rappresentante del Governo le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 2.19, il quale vincola l'applicazione dell'agevolazione dell'articolo 2 al contenuto della contrattazione aziendale e territoriale, disponendo, ove questa non sia prevista, una comunicazione da parte dell'azienda alle organizzazioni sindacali della provincia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ventura 2.19.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 2.20, evidenziandone la natura antielusiva, in quanto esso intende evitare che, per usufruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 2, molte aziende spostino quote di attività lavorativa dall'orario ordinario allo straordinario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 2.20, Barbato 2.22, Cambursano 2.23, Borghesi 2.21, Cambursano 2.24 e Barbato 2.25.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Santelli 2.26 è stato ritirato dal presentatore.

Massimo VANNUCCI (PD) fa proprio l'emendamento Santelli 2.26.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa anch'egli proprio l'emendamento Santelli 2.26.

Amedeo CICCANTI (UdC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Santelli 2.26.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Santelli 2.26, fatto proprio dai deputati Vannucci, Cambursano e Ciccanti, l'emendamento Borghesi 2.28, limitatamente alla parte ammissibile, e gli emendamenti Cambursano 2.29, Barbatto 2.27, Messina 2.30 e 2.31.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 2.32, di cui è firmatario.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rileva come l'emendamento 2.32 estenda l'ambito dell'agevolazione prevista dall'articolo 2, e sia pertanto in contrasto con l'impostazione generale dell'agevolazione medesima, che è intesa come sperimentale e limitata, oltre a porre problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le valutazioni del relatore, rilevando come ogni estensione si ponga in contraddizione con il carattere sperimentale della disposizione e con la quantificazione dei relativi oneri.

Alberto FLUVI (PD), dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato una misura alternativa a quella dell'articolo 2, contenuta nell'emendamento 2.7, volta a prevedere misure di generale detassazione dei redditi da lavoro dipendente in luogo di una semplice misura di detassazione degli straordinari che risulta limitata e si presta ad effetti elusivi, rileva come, anche

qualora si voglia seguire la strada della detassazione degli straordinari, come deciso dal Governo, sia necessario apportare delle modifiche migliorative a tale misura.

In tal senso il suo gruppo ha in primo luogo presentato l'emendamento 2.19, che intende legare l'agevolazione agli accordi raggiunti in sede di contrattazione aziendale e territoriale. In secondo luogo, l'emendamento 2.32 intende estendere l'agevolazione prevista dall'articolo 2 non a tutto il pubblico impiego, ma ad alcuni comparti particolarmente meritevoli di attenzione, quali quelli del Servizio sanitario nazionale, del comparto sicurezza e dei vigili del fuoco. In proposito segnala in particolare la situazione del personale sanitario operante nelle strutture manicomiali penitenziarie, il quale, in molte situazioni, di cui offre personale testimonianza, per le proprie condizioni di lavoro, è di fatto costretto a prestazioni di lavoro straordinario. Invita pertanto ad una attenta riflessione su tali proposte emendative, evitando di assumere decisioni affrettate.

Pier Paolo BARETTA (PD), associandosi alle considerazioni del collega Fluvi, rileva come il suo gruppo abbia proposto estensioni limitate dell'applicazione dell'articolo 2, a maggior ragione meritevoli di attenzione. Inoltre, per quanto concerne l'emendamento 2.19, ne sottolinea la ragionevolezza in quanto, esso, al fine di evitare difformità di trattamento, dispone che, laddove non sia prevista la contrattazione aziendale e territoriale, si intervenga con una comunicazione da parte dell'azienda alle organizzazioni sindacali della provincia.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva come, sia sulla questione affrontata dall'emendamento 2.19, sia su quella relativa all'estensione della portata della disposizione dell'articolo 2, affrontata dall'emendamento 2.32 e da altre proposte emendative successive, si potrà compiere un approfondimento ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ventura 2.32 e 2.33, Galletti 2.34, Poli 2.36 e Galletti 2.35.

Massimo VANNUCCI (PD) interviene sull'emendamento 2.38, di cui è firmatario, rilevando l'importanza dello stesso, che ripristina nella sua integrità l'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ventura 2.38, Barbato 2.39, gli identici emendamenti Ciccanti 2.40 e Cambursano 2.41, nonché gli emendamenti Borghesi 2.43, Barbato 2.44, Messina 2.45, Ciccanti 2.42, Borghesi 2.46 e 2.47, e Messina 2.48.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3.

Maurizio FUGATTI (LNP) *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Cambursano 3.1 e Ceccuzzi 3.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tabacci 3.5 a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere la parola «migliorative» e di inserire, dopo le parole: «di rinegoziazione dei mutui» le seguenti: «piùfavorevoli per i mutuatari», rilevando come l'accoglimento di tale emendamento assorba gli emendamenti Ceccuzzi 3.4 e Messina 3.6.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Ceccuzzi 3.7, Barbato 3.8 e Borghesi 3.9, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Nannicini 3.10.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Ceccuzzi 3.11, Strizzolo 3.12 e 3.13; esprime invece una valutazione sostanzialmente positiva sull'emendamento Ceccuzzi 3.15, limitatamente alla parte ammissibile, chiedendo peraltro al rappresentante del Governo di approfondire la questione.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Cambursano 3.20, Messina 3.22, Borghesi 3.21, Barbato 3.23, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Borghesi 3.24.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.25 dei relatori, esprimendo altresì parere conforme a quello del relatore su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento 3.1, di cui è firmatario, il quale, attraverso soppressione dell'articolo 3, intende evitare gli effetti negativi sulla concorrenza tra istituti bancari che la disposizione, favorendo la creazione di un cartello tra le banche ai fini della determinazione delle condizioni dei mutui ai propri clienti, determina conseguenze pesantemente negative per i mutuatari, come dimostrano le simulazioni compiute, le quali hanno evidenziato come, applicando le condizioni di rinegoziazione dei mutui previste dall'articolo 3, si provochi un allungamento delle rate da pagare di circa quattordici anni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cambursano 3.1.

Franco CECCUZZI (PD), intervenendo sul suo emendamento 3.3, rileva come il parere contrario espresso su tale proposta emendativa contrasti con le finalità che lo stesso articolo 3 si pone, in quanto non si prevede alcuna disposizione agevolativa per i titolari di mutuo a tasso fisso.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL) rileva come la finalità della disposizione di cui all'articolo 3 sia quella di eliminare gli effetti negativi sulle rate dei mutui derivanti dall'incremento dei tassi di interesse registrati negli ultimi anni, e come pertanto la stessa non interessi i titolari di contratti di mutuo a tasso fisso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ceccuzzi 3.3.

Franco CECCUZZI (PD), intervenendo sul suo emendamento 3.4, rileva di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso sullo stesso, soprattutto in considerazione del parere favorevole espresso sul successivo emendamento Tabacci 3.5. Infatti le finalità delle due proposte emendative sono identiche e, a suo giudizio, l'emendamento 3.4 presenta l'ulteriore merito di riprendere quasi testualmente le osservazioni sull'articolo 3 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiamando anche le disposizioni in materia di portabilità dei mutui presenti nel decreto-legge legge n. 7 del 2007.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 3.4.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le ulteriori condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 possano essere affidate alle autonome decisioni dei rappresentanti degli istituti bancari e delle associazioni dei consumatori.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come l'articolo 3, rinviando alle concrete modalità applicative che saranno autonomamente individuate dalle parti, evidenzia a maggior ragione la necessità di richiamare il tema della portabilità dei mutui.

Ivano STRIZZOLO (PD) rileva come l'emendamento 3.4 vada incontro alle giuste osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottoscrive l'emendamento 3.4, di cui condivide il contenuto, sottolineando l'importanza di introdurre una maggiore concorrenza tra gli istituti bancari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come già l'emendamento 3.5 vada in questa direzione.

Bruno TABACCI (UdC), nel ringraziare i relatori ed il rappresentante del Governo per il parere favorevole espresso sul suo emendamento 3.5, ricorda di aver già sollevato, in sede di esame preliminare, la debolezza delle condizioni agevolative per i mutuatari dell'articolo 3, nonché i problemi relativi alla scarsa concorrenza del settore bancario. In tale ottica ritiene che l'emendamento 3.4 compia un ulteriore passo in avanti, dichiarando pertanto di sottoscriverlo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, alla luce dell'andamento del dibattito, si dichiara disponibile a modificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento Ceccuzzi 3.4.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, suggerisce al presentatore l'opportunità di riformulare il testo dell'emendamento, sopprimendo le parole: «non vincolanti e»

Franco CECCUZZI (PD) si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta di riformulazione proposta dal Presidente.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti in ordine agli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6, ai fini di una loro eventuale riformulazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, considera la delicatezza della materia, ritiene opportuno accantonare gli emendamenti Ceccuzzi 3.4, Tabacci 3.5 e Messina 3.6.

Franco CECCUZZI (PD) illustra il contenuto del proprio emendamento 3.7, che intende, introducendo una nuova modalità di calcolo dell'importo delle rate, evitare gli effetti negativi per i mutuatari derivanti dall'articolo 3.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Ceccuzzi 3.7 e Barbato 3.8.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 3.9, anch'esso volto ad incrementare la consapevolezza dei mutuatari rispetto ai rischi insiti nella rinegoziazione dei mutui prevista dall'articolo 3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 3.9.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.25 dei relatori e Nannicini 3.10.

Franco CECCUZZI (PD) evidenzia i gravi rischi, per i mutuatari, derivanti dall'operazione di rinegoziazione dei mutui prevista dall'articolo 3, sottolineando come essa determini vantaggi sostanzialmente marginali, incrementando l'indebitamento complessivo degli stessi mutuatari, molti dei quali, trovandosi in una condizione ormai insostenibile, si troveranno, di fatto, costretti ad accedere alla rinegoziazione. Ritiene invece necessario dare ai consumatori interessati un ventaglio più vasto di soluzioni possibili, ad esempio rafforzando maggiormente le disposizioni in materia di portabilità dei mutui, di cui al decreto-legge n. 7 del 2007, le quali avevano indicato, sia pure in modo parziale, una prospettiva positiva. A testimonianza dell'inefficacia e pericolosità delle misure recate dall'articolo 3 cita l'esempio di un mutuo di 150 mila euro che, se rinegoziato in tali termini, risulterebbe ridotto nella rata di soli 100 euro, a fronte di un allungamento della durata di 26 rate pari ad un ammontare da restituire nell'ambito nel conto accessorio previsto dal comma 3 del medesimo articolo 3. L'emendamento 3.11 intende appunto farsi carico di tali problematiche, stabilendo che le banche informino adeguatamente gli interessati di tutte le conseguenze derivanti dalla rinegoziazione.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, considera significative le considerazioni svolte dal deputato Ceccuzzi, ritenendo che esse possano essere

oggetto di un ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame in Assemblea.

Franco CECCUZZI (PD) insiste per la votazione del proprio emendamento 3.11.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ceccuzzi 3.11.

Ivano STRIZZOLO (PD) invita i relatori ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sul suo emendamento 3.12 in quanto lo stesso è finalizzato ad agevolare condizioni migliori per i mutuatari di quelle previste dall'articolo 3.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rileva come non si possa che concordare su tutte le iniziative che agevolano le condizioni di disagio dei mutuatari. Osserva tuttavia che ai fini dell'esame del decreto-legge è necessario individuare quali misure è opportuno inserire in un testo legislativo e quali invece devono continuare ad essere affidate all'autonomia delle parti. Con queste motivazioni ribadisce il parere contrario espresso sull'emendamento 3.12 ed invita il collega Strizzolo a presentare un ordine del giorno su tale argomento in occasione della discussione in Assemblea.

Ivano STRIZZOLO (PD) insiste per la votazione del proprio emendamento 3.12.

Le Commissioni respingono l'emendamento Strizzolo 3.12.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già prevista, che inizierà trenta minuti dopo il termine delle votazioni in Assemblea.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione della contemporaneità della costituzione di alcune Commissioni bicamerali, sospende la seduta fino alle ore 14.

La seduta, sospesa alla 13.35, è ripresa alle 14.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ceccuzzi 3.4, Tabacci 3.5 e Messina 3.6, precedentemente accantonati, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del

decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. »

Franco CECCUZZI (PD) accoglie la richiesta di riformulazione del proprio emendamento 3.4.

Bruno TABACCI (UdC) aderisce anch'egli alla richiesta di riformulazione del proprio emendamento 3.5.

Ignazio MESSINA (IdV) riformula anch'egli il proprio emendamento 3.6 nel senso indicato dal relatore.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Ceccuzzi 3.4, Tabacci 3.5 e Messina 3.6, come riformulati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Strizzolo 3.13.

Ivano STRIZZOLO (PD)) illustra l'emendamento 3.15, di cui è firmatario, rilevando come lo stesso intenda dare elementi di certezza in ordine al fatto che anche agli interessi sul conto accessorio di cui all'articolo 3 si applicherà la detrazione sugli interessi passivi sui mutui prevista dal testo unico sulle imposte sui redditi.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva come sulla questione, che riconosce fondata, ha già fornito chiarimenti nella sua replica alla conclusione dell'esame preliminare. Invita comunque il deputato Strizzolo a ritirare l'emendamento e presentare su tale tema un ordine del giorno in occasione della discussione del provvedimento in Assemblea.

Ivano STRIZZOLO (PD), accogliendo l'invito del sottosegretario, ritira l'emendamento 3.15 di cui è cofirmatario, riservandosi di riformularlo come ordine del giorno da presentare nel corso della discussione in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cambursano 3.20.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il contenuto dell'emendamento 3.22 di cui è firmatario, rilevando che lo stesso intende agevolare la stipula di accordi di rinegoziazione, riconoscendone la validità anche su atti stipulati con scrittura privata autenticata.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che l'emendamento 3.22 affronta un problema realmente esistente che peraltro si ricollega agli ostacoli alla portabilità dei mutui derivanti dagli oneri notarili già ricordati nel corso dell'esame dalla relatrice per la V Commissione. Si impegna pertanto a svolgere un approfondimento ai fini dell'esame dell'Assemblea.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Messina 3.22, Borghesi 3.21 e Barbato 3.23.

Le Commissioni approvano l'emendamento Borghesi 3.24.

Ivano STRIZZOLO (PD) chiede le ragioni dell'inammissibilità dichiarata sull'emendamento 3.01. L'emendamento infatti mira ad estendere la disciplina agevolativa anche in materia di portabilità dei mutui contenute nel decreto-legge n. 7 del 2007 anche alla cancellazione delle ipoteche sui beni immobili ricadenti nei territori dove vige il sistema tavolare. Rileva che l'emendamento è privo di effetti finanziari ed è sollecitato sia dagli utenti sia dagli operatori del sistema bancario dei territori interessati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che l'articolo aggiuntivo 3.01, alla luce dei criteri di ammissibilità adottati, non risulta strettamente riconducibile alla materia propria del decreto.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.1 dei relatori.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore per la V Commissione*, informa che i relatori hanno presentato l'emendamento 5.222, che modifica l'articolo 5, rimodulando le riduzioni di autorizzazione di spesa operate da tale disposizione. Rileva che l'emendamento interviene su profili importanti quali il ripristino del fondo contro la violenza sulle donne, degli incentivi per i lavoratori socialmente utili, del fondo per l'acquisto dei mutui prima casa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, considera necessario definire prioritariamente l'organizzazione dei lavori della seduta. A tale riguardo ritiene che sussistano sostanzialmente due possibilità. In una prima ipotesi si potrebbe procedere all'esame di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, prevedendo che i lavori delle Commissioni riprendano anche dopo la conclusione dei lavori pomeridiani dell'Assemblea; in una seconda ipotesi, che ritiene preferibile, si potrebbe scegliere di esaminare esclusivamente gli emendamenti 5.220 dei relatori, l'emendamento 5.221 del Governo, l'emendamento Dis. 1.1 dei relatori, ed i relativi subemendamenti, considerando invece respinti per l'Assemblea tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 5. In tal caso non si procederebbe alla fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 5.222 dei relatori, testè presentato, il quale anch'esso sarebbe respinto tecnicamente, ai fini di un suo compiuto esame in Assemblea.

Chiede pertanto ai gruppi di esprimere il loro avviso in merito.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la seconda ipotesi di organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente.

Renato CAMBURSANO (IdV) esprime l'assenso del proprio gruppo rispetto all'ultima ipotesi prospettata dal Presidente.

Maurizio BERNARDO (PdL) condivide anch'egli, a nome del proprio gruppo, la soluzione indicata dal Presidente.

Alberto FLUVI (PD) concorda con l'opportunità di procedere nel senso indicato dal Presidente.

Gian Luca GALLETTI (UdC) aderisce all'ipotesi di lavoro individuata dal Presidente.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene opportuno rinviare l'esame dell'emendamento 5.222 dei relatori alla fase di discussione in Assemblea, in considerazione della notevole delicatezza e complessità del testo.

Le Commissioni respingono l'emendamento 5.222 dei relatori, al fine di consentirne un più approfondito esame nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 5.220 dei relatori.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

Lino DUILIO (PD) lamenta le modalità con le quali sono stati organizzati i lavori delle Commissioni, evidenziando come la seduta pomeridiana sia stata fissata in un orario contemporaneo con le sedute di costituzione delle Commissioni bicamerali, ostacolando in tal modo la partecipazione di tutti i deputati interessati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comprende e condivide le ragioni espresse dal deputato Duilio, ricordando tuttavia che, proprio per la contemporaneità con le sedute delle Commissioni bicamerali, la seduta pomeridiana delle Commissioni è stata sospesa fino alle ore 14, con il consenso di tutti i gruppi; peraltro, esprime la propria disponibilità a sospendere ulteriormente la seduta, al fine di venire incontro alle esigenze dei deputati componenti delle Commissioni bicamerali.

Lino DUILIO (PD) ritiene che l'eventuale, ed ulteriore sospensione della seduta delle Commissioni riunite risulterebbe oramai tardiva, ribadendo la sua protesta per il fatto che sia stato violato il proprio diritto di parlamentare di partecipare compiutamente ai lavori delle Commissioni di cui è componente.

Alberto FLUVI (PD) concorda con i rilievi del deputato Duilio, confermando, peraltro, le affermazioni del Presidente e riconoscendo la correttezza del suo operato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ribadire la piena considerazione per le ragioni espresse dal deputato Duilio, si rimette a quest'ultimo circa le modalità più opportune per la prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite.

Lino DUILIO (PD) ritiene che sia ormai preferibile proseguire la seduta delle Commissioni riunite, ribadendo comunque i rilievi già espressi in merito al convulso andamento dei lavori delle Commissioni.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 5.220 dei relatori.

Lino DUILIO (PD), intervenendo sul proprio subemendamento 0.5.220.1 osserva che l'emendamento dei relatori 5.220 riguarda una materia molto rilevante e delicata, quale i rapporti tra Parlamento e Governo in relazione alla determinazione degli stanziamenti di bilancio. Pur comprendendo le esigenze di flessibilità nella gestione finanziaria in corso di esercizio, evidenzia che tali esigenze devono contemperarsi con il rispetto di quanto deciso dal Parlamento nel momento in cui approva la legge di bilancio. L'attribuzione al Governo di poteri molto ampi di variazione degli stanziamenti decisi dal Parlamento, secondo quanto si prevede nell'emendamento proposto dai relatori, deve essere considerata come una misura di carattere straordinario e temporaneo,

come implicitamente si riconosce nel testo stesso dell'emendamento, laddove si parla di una misura da adottare in via sperimentale, fino alla riforma della legge n. 468. Rileva pertanto che il proprio subemendamento è volto a limitare temporalmente l'applicazione della misura fino all'anno 2011, vale a dire all'ultimo anno del triennio di programmazione finanziaria che avrà inizio con il prossimo esercizio. Chiede pertanto al relatore le ragioni della parere contrario espresso su tale subemendamento.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore per la V Commissione*, fa presente che il testo dell'emendamento presentato dai relatori rappresenta il punto più avanzato di compromesso al momento raggiungibile tra le diverse esigenze manifestate, in relazione alle misure contenute nel comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame, dal Governo, dalla maggioranza e dai relatori stessi, che hanno prestato particolare attenzione alla salvaguardia delle prerogative del Parlamento. Osserva in proposito come il testo dell'emendamento rappresenti un notevole miglioramento rispetto alla disposizione contenuta nel decreto-legge adottato dal Governo sotto il profilo della tutela del ruolo delle Commissioni bilancio. Ritiene quindi che modifiche al testo dell'emendamento potrebbero compromettere l'accordo raggiunto.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni i subemendamenti Duilio 0.5.220.1, Messina 0.5.220.2, Borghesi 0.5.220.3, 0.5.220.4 e 0.5.220.5, Cambursano 0.5.220.6, Borghesi 0.5.220.7, gli identici subemendamenti Messina 0.5.220.8 e Duilio 0.5.220.9, nonché i subemendamenti Cambursano 0.5.220.10 e Barbato 0.5.220.11.

Lino DUILIO (PD) intervenendo sul proprio subemendamento 0.5.220.13, riconosce che, rispetto al testo del decreto-legge adottato dal Governo che prevedeva la mera trasmissione alle Commissioni parlamentari dei decreti di variazione degli stanziamenti di bilancio, l'emenda-

mento presentato dai relatori propone il parere parlamentare. Rileva tuttavia che il termine di dieci giorni per l'espressione del secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari con riferimenti ai profili finanziari risulta troppo ristretto e dovrebbe essere ampliato almeno fino a venti giorni.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore per la V Commissione*, modificando il giudizio precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Cambursano 0.5.220.12 e Duilio 0.5.220.13.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con il parere espresso dal relatore sugli identici subemendamenti Cambursano 0.5.220.12 e Duilio 0.5.220.13.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Cambursano 0.5.220.12 e Duilio 0.5.220.13.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.5.220.14, con il quale si stabilisce che, nel caso in cui si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, si possa procedere a rimodulazioni tra i programmi di spesa solo successivamente alla presentazione del disegno di legge di assestamento. Altrimenti, infatti, si consentirebbe al Governo di modificare con decreto ministeriale quanto deciso dal Parlamento.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che il subemendamento limita quella che risulta essere la principale finalità della disposizione del comma 3, anche nel testo proposto dai relatori con l'emendamento 3.220, vale a dire la possibilità di attuare una gestione maggiormente dinamica e flessibile delle dotazioni di bilancio.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Duilio 0.5.220.14.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Duilio 0.5.220.14 e Borghesi 0.5.220.15.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.220 dei relatori, come modificato dagli identici subemendamenti Cambursano 0.5.220.12 e Duilio 0.5.220.13.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.221 del Governo, esprimendo invece parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Messina 0.5.221.1 e 0.5.221.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.221 Governo.

Le Commissioni respingono quindi, con votazione riassuntiva, tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al decreto-legge.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Messina 0.Dis.1.1.1.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento Dis. 1.1 dei relatori, concordando inoltre col parere espresso dal relatore sul subemendamento Messina 0.Dis.1.1.1.

Le Commissioni respingono il subemendamento Messina 0.Dis.1.1.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Dis. 1.1 dei relatori.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che il suo gruppo voterà contro il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea, indicando, tra le motivazioni del voto contrario, il fatto che il rappresentante del Governo non abbia fornito chiarimenti sui tagli operati ai fondi per le opere infrastrutturali di viabilità di Sicilia e Calabria e sulle modalità con cui si vorrà procedere al necessario ripristino di tali risorse. Nella sua attuale formulazione il testo

toglie infatti risorse ai territori più poveri e bisognosi di sostegno del Paese per finanziare il taglio dell'ICI per i ceti più abbienti.

Roberto OCCHIUTO (UdC), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea, si associa alle considerazioni del collega D'Antoni, rilevando inoltre come il provvedimento, in violazione della disciplina contabile vigente, disponga la copertura di spese correnti a valere su risorse di conto capitale.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo al conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea. Segnala infatti che il provvedimento non tiene conto delle esigenze del Paese, come dimostrano i tagli operati con finalità di copertura finanziaria ai fondi per la realizzazione delle metropolitane di Torino, Bologna e Firenze. Con riferimento a tale aspetto, rileva incidentalmente che si tratta in tutti i casi di comuni amministrati da coalizioni di centro-sinistra. Segnala altresì che sono decurtate le risorse del fondo unico per lo spettacolo e quelle destinate alla cooperazione allo sviluppo.

Antonio MILO (Misto-MpA) rileva la propria insoddisfazione per il contenuto dell'emendamento 5.222 da ultimo presentato dai relatori, il quale non recepisce il contenuto di alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo che miravano all'indispensabile recupero delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del ponte di Messina nonché delle metropolitane di Palermo e Catania ed auspica che l'approfondimento su tale proposta emendativa ai fini dell'esame in Assemblea potrà porre rimedio a tale mancanza.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) esprime il proprio dissenso sulle dichiarazioni dei colleghi che lo hanno preceduto. Rileva infatti che i

gruppi della maggioranza, i relatori ed il Governo hanno svolto un proficuo lavoro che ha risolto alcune delle criticità che il testo del provvedimento presentava anche con riferimento agli interessi delle regioni meridionali del Paese. Richiama in proposito le modifiche prospettate nell'emendamento 5.222 dei relatori per quello che concerne i lavoratori socialmente utili in comuni meridionali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Rileva poi che il Governo si è impegnato ad individuare risorse adeguate per il finanziamento delle infrastrutture di Sicilia e Calabria. Su tale tema si può pertanto, a suo avviso, intervenire con la presentazione di un ordine del giorno nel corso della discussione in Assemblea.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) rileva che nei provvedimenti finanziari approvati nella giornata di ieri il Governo ha praticamente prosciugato le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulle quali si dovevano realizzare anche gli interventi infrastrutturali richiamati dal collega Marinello e già rifinanziati dal decreto-legge in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) rileva che dalle informazioni da lui acquisite risulta invece che nella versione definitiva dei provvedimenti finanziari approvati dal Governo non è prevista alcuna decurtazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), nell'associarsi alle considerazioni da ultimo svolte dal collega Marinello, esprime il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo. Ritenendo di poter parlare a nome della Commissione finanze, fa presente che il Governo ha confermato il proprio impegno per individuare il finanziamento della viabilità secondaria in Sicilia. Ricorda altresì che è già stato adottato il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse per i lavoratori socialmente utili. Rileva infine che, come

già emerge dall'emendamento predisposto dai relatori, saranno altresì ripristinati i finanziamenti per i lavori socialmente utili nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Angelo CAPODICASA (PD) chiede che il rappresentante del Governo fornisca qualche elemento in merito alla questione. Critica vivacemente le scelte del Governo che ha sottratto risorse destinate a opere infrastrutturali già concordate tra le regioni Sicilia e Calabria e il Ministero delle infrastrutture. Segnala altresì che l'adozione del decreto-legge è viziata sotto il profilo formale, dal momento che non è stato convocato alla seduta del Consiglio dei ministri il Presidente della Regione siciliana, al contrario di quanto prevede lo statuto speciale nel caso di atti del Governo che incidano sugli interessi della regione medesima.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Ravetto per la V Commissione e Fugatti per la VI Commissione, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le presidenze delle Commissioni riunite si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 18 del 18 giugno 2008, a pagina 41, prima colonna, quarantesima riga, dopo la parola: «il Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,»

ALLEGATO 1

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE ESAMINATI NEL
CORSO DELLA SEDUTA**

ART. 1.

All'emendamento 1. 63 dei relatori alla fine del primo periodo inserire le parole: in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno di cui al primo periodo del presente comma si provvede ad un minor rimborso del mancato gettito ICI calcolato sulle spese dell'ente locale.

0. 1. 63. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: » Fermo restando che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione centrale per le Autonomie. »

1. 63. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 7, dopo le parole: delle regioni e degli enti locali *aggiungere le se-*

guenti: che hanno rispettato il patto di stabilità interno in vigore.

1. 54. Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 7, sopprimere le parole: ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

1. 56. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *con le seguenti:* approvato dall'organo esecutivo.

1. 57. Carella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatta salva la possibilità per i comuni, a decorrere dal periodo di imposta 2009, di deliberare modifiche delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili anche in misura, rispettivamente, inferiore o superiore a quella indicata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

1. 58. Boccia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per l'accertamento e la riscossione di altre entrate e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

1. 59. Strizzolo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazioni di servizi.

1. 59. (Testo modificato nel corso della seduta). Strizzolo, Ceccuzzi.

(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante «Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni» di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 1° luglio 2002, n. 197, in applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale «D» per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 settembre 2008.

1. 60. Vannucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 679-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i pagamenti di spese in conto capitale relative ad opere finanziate in anni precedenti il 2008, che eccedono il limite di spesa stabilito, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2008 di euro 300.000.000. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 ed i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, sono a carico del bilancio delle singole Amministrazioni. Gli enti interessati comunicano al CIPE entro il 31 maggio 2008, le fatture, le relative scadenze di pagamento nonché le coordinate bancarie dei beneficiari. Entro il 15 luglio 2008 il CIPE comunica agli enti ed alla Cassa depositi e prestiti Spa l'elenco dei pagamenti ammessi al beneficio secondo criteri e priorità fissate dal Comitato stesso. La Cassa depositi e prestiti Spa provvede al pagamento con addebito dei relativi interessi a carico degli enti, comunicando le modalità di rimborso, da utilizzare secondo le disponibilità dei Comuni e comunque entro il 31 dicembre 2010.

Le somme anticipate vengono computate nei limiti di cui al comma 679-bis citato al momento della restituzione alla Cassa depositi e prestiti.

1. 01. Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.

Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 dicembre 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. **02.** Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.

Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti

locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Lenzi, Misiani, Marchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per canoni di locazione).

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «euro 300» sono sostituite da: «euro 500»;

b) alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite da: «euro 250».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. A decorrere dall'anno 2008 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.

11-ter. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2008, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 11-bis, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

11-quater. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

11-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 11-bis, nei limiti previsti dal comma 11-ter.

11-sexies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 11-ter e 11-quater, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

11-septies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui al-

l'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

- 1. 04.** Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

«ART. 31-bis. —(Sostegno ai genitori). —

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due

genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34 »

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

- 1. 05.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè Delfino, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2008 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza

con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: *si provvede con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 3.349 milioni di euro che aumentano a 3.564,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 3.101,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.660 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.885,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. **06.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo com-

plexivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1. **09.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè Delfino, Pezzotta, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo di imposta 2008 per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 71 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1. **010.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a:* si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 012. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a:* si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 013. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 07. Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del pre-

sente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 011. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 50.000 e frequentante la scuola secondaria di 1° grado e 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

3. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula pre-

stampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a:* si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.749 milioni di euro che aumentano a 2.964,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.501,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.060 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.285,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 08. Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere *a) e b)* è inserita la seguente:

c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di

cui alle lettere a) e b) del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare per un pari importo degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 014. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere *a) e b)* è inserita la seguente:

c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. 015. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Soppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.

1. 016. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Soppressione delle limitazioni all'uso del contante per il pagamento dei professionisti).

1. I commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificati dall'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.

1. 017. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per l'anno 2009, l'aliquota di partecipazione dei comuni al gettito dell'IRE è incrementata di due punti percentuali rispetto a quella determinata per l'anno 2008.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma precedente si provvederà ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1. 018. Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Soppressione delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è soppresso.

1. 019. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 67, sostituire le parole: «650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010» con le seguenti. «990 milioni di euro per l'anno 2008, 1.050 per l'anno 2009 e 650 per l'anno 2010;

b) al comma 70, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «450 milioni di euro».

2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 6.

2. 2. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 173.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. 3. Messina, Misiti, Favia, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 9, lettera *b*), sopprimere il numero 14);

b) al medesimo articolo, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 99 milioni di euro.

2. 4. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Favia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).

2. 5. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

2. 6. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività).

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi.

2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

3. La detrazione non compete sulla parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2008. Entro il 30 novembre 2008, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute.

2. 7. Damiano, D'Antoni, Baretta, Fluvi.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro un limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede: *con le seguenti:* pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.291,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) al medesimo articolo, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: *e-bis)* quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per l'anno 2009 mediante:

1) la riduzione dei 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

2) le disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-undecies del presente articolo;

c) al medesimo articolo, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «per l'elezione della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso»

12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso

di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.

12-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal presente comma, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

12-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-

cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri»

12-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: 15.000 abitanti sono sostituite dalle seguenti: 250.000 abitanti.

12-octies. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o mag-

giori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »

b) al comma 5, le parole: «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri » è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio »

12-novies. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: «popolazione complessiva dell'ente » sono aggiunte le seguenti parole: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite »

12-decies. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: «ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

12-undecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio,

sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative. »

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. »

2. 8. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

(Inammissibile a partire dalla lettera e-bis) della parte consequenziale)

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 23 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano

applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 9. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate

nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 10. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.

3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 6. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

5-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento le somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.

3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si appli-

cano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 5-*bis*. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

5-*bis*. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.

3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti econo-

mici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

2. 12. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratrici dipendenti, rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *e*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008 e 2009, un credito d'imposta d'importo pari rispettivamente a euro 500 per l'anno 2008 e a euro 300 per l'anno 2009, per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle

condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

2. I crediti d'imposta di cui al comma 1 sono aggiuntivi, sempre nei limiti del citato regolamento (CE) n. 2204/2002, a quello previsto dall'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per quanto compatibili, per l'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 540 al 546 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 11. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2008 con le seguenti: 1° agosto 2008, conseguentemente:

a) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

b) all'articolo 5, comma 1, elenco 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 304, sostituire gli importi del 2008 e 2009, con i seguenti: «2008: 32, 2009: 113,5 »

2) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 260 è abrogato;

3) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 827 è abrogato.

2. 37. Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento » con le seguenti: 12 per cento »

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al

Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria.

2. 15. Galletti, Romano, Tabacci, Occhiuto, Poli, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità

2. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1 sostituire le parole: 3.000 con le seguenti: 2.000.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 con le seguenti: 2.000.

2. 17. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: somme erogate con le seguenti: somme dovute.

2. 18. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: a livello aziendale con le seguenti: tramite la contrattazione aziendale e territoriale.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nel caso in cui non si svolge la contrattazione aziendale, l'azienda è ob-

bligata a comunicare alle organizzazioni sindacali della provincia corrispondente l'importo delle erogazioni effettuate.

- 2. 19.** D'Antoni, Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 1, alla lettera a).

- 2. 20.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 2. 22.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 30 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.

- 2. 23.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 20 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.

- 2. 21.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, lettera c) premettere le seguenti parole: previste da contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolativo, i contratti di cui alla lettera c) del comma 1, sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

- 2. 24.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole: non concorrono, *con le seguenti:* concorrono e *sopprimere le parole da:* entro il limite massimo fino alla fine del comma.

- 2. 25.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione nel settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trovano altresì applicazione per gli appartenenti ai Corpi di polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, titolari di reddito non superiore, nell'anno 2007, a 40.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

In milioni di euro:

Articolo 1, comma 546:

2008: 100;
2009: 70;
2010: /.

b) al comma 2, sostituire la cifra 1.015,5 » con la cifra: 1.110,5 » e la cifra: «842,3 » con la cifra: «912,3 »

2. 26. Santelli, Ascierio, Bertolini, Cicu, Lorenzin, Paglia, Speciale, Stasi, Marinello, Pagano, Vannucci, Cambursano Ciccanti.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *e le parole:* ,al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: «pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede » con le seguenti: «pari, per l'anno 2008, a 2.669 milioni di euro che aumentano a 2.884,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.331,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede: »

b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009 mediante:

1) la riduzione dei 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

2) le disposizioni di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*undecies* del presente articolo;

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

12-*bis*, All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole «per l'elezione della Camera dei Deputati » sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso »

12-*ter*. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato » e il quinto periodo è soppresso.

12-*quater*. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

12-*quinquies*. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal presente comma, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata, totalmente o in misura prevalente, la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi-

cazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

12-*sexies*. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

12-*septies*. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole «250.000 abitanti».

12-*octies*. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi»;

b) al comma 5, le parole «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio».

12-*nonies*. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole «popolazione complessiva dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite».

12-*decies*. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

12-*undecies*. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, »

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. 28. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

(Inammissibile a partire dalla lettera e-bis) della parte consequenziale)

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *le parole:* , al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 29. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e *e sostituire le parole:* a 30.000 euro *con le parole:* a 25.000 euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo sopprimere le parole da: al fine di valutare *fino a:* successive modificazioni;

b) all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente:

«d-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo »

2. 27. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 5, dopo le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *aggiungere le seguenti:* alle forze dell'ordine e, *e dopo le parole;* al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* non già richiamate nel presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 30. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *aggiungere le seguenti:* alle forze dell'ordine e, *e dopo le parole:* al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* non già richiamate nel presente comma.

2. 31. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento e *dopo le parole:* settore privato *aggiungere le seguenti:* , al personale del Servizio sanitario nazionale, al comparto sicurezza, al comparto Vigili del fuoco;

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 849 milioni di euro per l'anno 2008 e di 538,5 milioni di euro per l'anno 2009;

b) *all'articolo 5, al comma 7, sostituire la cifra «2.449» con la seguente: «2.649», la cifra «2.664,1» con la seguente: «2.864,1», la cifra «2.201,5» con la seguente: «2.338,5»*

c) *all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008, 137 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 32. D'Antoni, Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra,

Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vanucci.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento e *dopo le parole:* settore privato *aggiungere le seguenti:* , al settore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 6 aggiungere:*

«6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 899 milioni di euro per l'anno 2008 e di 581,5 milioni di euro per l'anno 2009. »

b) *all'articolo 5, al comma 7, sostituire la cifra «2.449» con la seguente: «2.699», la cifra «2.664,1» con la seguente: «2.914,1», la cifra «2.201,5» con la seguente: «2.381,5»*

c) *all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2008, 180 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. 33. D'Antoni, Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vanucci.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: Ai maggiori oneri *fino a:* si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

2. 34. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al perso-

nale ispettivo degli enti preposti al controllo della sicurezza sul lavoro e del lavoro irregolare.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a:* si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.519 milioni di euro che aumentano a 2.734,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.271,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.055,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

2. 36. Poli, Ciccanti, Delfino.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da «Ai maggiori oneri» fino a «si provvede» con le seguenti: «Ai mag-

giori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede »

b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

2. 35. Galletti, Romano, Ciccanti, Tabacci, Occhiuto, Poli, Delfino, Compagnon.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2008 e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. »

b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis »

2. 38. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fo-

gliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2008, 35,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 39. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sopprimere il comma 6.

* **2. 40.** Ciccanti.

Sopprimere il comma 6.

* **2. 41.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 3 milioni di euro mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate a decorrere dall'anno 2008 nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare una minore spesa di pari importo.

2. 43. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Alla lettera *b)* dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «le erogazioni liberali concesse in occasione di festività» fino a: «a lire 500.000, nonché» sono abrogate.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 44. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-

legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; »

2. 45. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

2. 42. Ciccanti.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: con esclusivo riferimento al settore privato.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 7 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 46. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«*6-bis.* Il minore gettito delle addizionali Irpef regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli Comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entra il 30 giugno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 52 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 47. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il minore gettito delle addizionali Irpef regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli Comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entro il 30 giugno 2009.

2. 48. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-ter. L'atto di surrogazione del mutuo può essere svolto dagli avvocati iscritti all'albo professionale e dai segretari comunali.

3. 2. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: tasso variabile aggiungere le seguenti: a tasso fisso.

3. 3. Ceccuzzi, Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La convenzione indica per le banche aderenti condizioni non vincolanti e derogabili a vantaggio dei mutuatari. Pertanto nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni anche migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007.

3. 4. Ceccuzzi, Strizzolo, Cambursano, Tabacci.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. »

***3. 4.** (Testo modificato nel corso della seduta) Ceccuzzi, Strizzolo, Cambursano, Tabacci.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, le banche e gli intermediari

finanziari possono adottare, previa adeguata informazione alla clientela, condizioni migliorative di rinegoziazione dei mutui rispetto a quelle contenute nella convenzione di cui al comma 1.

3. 5. Tabacci, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. »

***3. 5.** (Testo modificato nel corso della seduta) Tabacci, Galletti, Ciccanti.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella convenzione di cui al comma 1, le singole banche devono adottare, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni migliorative rispetto a quanto già previsto dal presente articolo.

3. 6. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. »

***3. 6.** (Testo modificato nel corso della seduta) Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La rinegoziazione dovrà essere garantita secondo un modello di calcolo che sancisce il limite massimo di importo rata e di conto interessi complessivo. Tale modello viene così definito: l'importo massimo di rata rinegoziata si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso finito risultante della media aritmetica dei tassi applicati, secondo i principi vigenti in contratto, nel 2006. La differenza, maturata rispetto a parametro + *spread* attuale e fisso per tutta la durata residua del mutuo, dovrà ritenersi addebitata su un Conto di Finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a 10 anni (rilevato alla data di rinegoziazione) maggiorato di uno *spread* dello 0,50 per cento. Rata e interessi così definiti costituiranno i limiti massimi di rinegoziazione che gli Istituti di Credito potranno offrire anche attraverso una rimodulazione classica di ammortamento alla francese.

3. 7. Ceccuzzi, Nannicini, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari devono rinegoziare il mutuo da tasso di interesse variabile a tasso fisso solo se l'operazione sia più favorevole al mutuatario.

3. 8. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a redigere fogli

informativi sintetici a favore del mutuatario affinché sia messo nella condizione di valutare a pieno gli effetti della rinegoziazione.

3. 9. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, sostituire la parola: «maggiorato» con le seguenti: «maggiorabile fino ad un massimo»

3. 25 I Relatori.

(Approvato)

Al comma 3 aggiungere, in fine, la parola: annuo.

3. 10. Nannicini.

(Approvato)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 assicurano adeguata informativa alla clientela, in modo che il mutuatario sia messo nella condizione di valutare gli effetti della rinegoziazione prevista dal comma 2 e seguenti, in particolare esplicitando nella proposta di rinegoziazione che essa comporta una maggior durata dell'ammortamento; le banche sono tenute altresì ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e a specificare che i mutuatari possono non aderire alla proposta e ricercare soluzioni alternative con la surrogazione del mutuo presso altre banche concorrenti.

3. 11. Ceccuzzi, Strizzolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 possono altresì autonomamente adottare sia per i mutui a tasso variabile che per i mutui a tasso fisso

condizioni e/o strategie commerciali migliori di quelle previste dal presente articolo, secondo modalità contrattuali diverse e competitive a vantaggio dei mutuatari.

3. 12. Strizzolo, Ceccuzzi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da oneri notarili.»

3. 13. Strizzolo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 6.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri cor-

relati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intima di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 6.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote »

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del pre-

sente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2008.

8-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

345-bis. Entro il 31 gennaio 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che a tale data risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 5 a copertura degli oneri recati dai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 3 per un importo pari a 150 milioni di euro.

3. 14. Ceccuzzi, Strizzolo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. «Il regime fiscale degli interessi passivi di tale conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917. »

8-ter. «L'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 è abrogato »

3. 15. Ceccuzzi, Strizzolo.

(Inammissibile limitatamente al comma 8-ter)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro »

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) al medesimo articolo, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente »

3. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le procedure esecutive immobiliari riguardanti mutui ipotecari relativi all'abitazione principale del mutuatario possono essere sospese per la durata di 12

mesi su richiesta del mutuatario per poter beneficiare del Fondo di solidarietà e dell'accordo Abi-Governo. La richiesta di intervento del Fondo di solidarietà può riguardare fino ad un massimo di 12 rate non pagate relative al periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2008. Gli interessi di mora relativi a tali rate insolute restano a carico della banca. L'importo delle rate insolute, se la domanda è accolta, saranno trasferite direttamente dal Fondo di solidarietà alla banca. Le domande di ricorso al Fondo debbono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della conversione in legge del decreto. Le domande saranno vagliate da un'apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Abi, un rappresentante delle associazioni consumatori, un rappresentante del Consiglio Nazionale del Notariato, presieduta da un rappresentante del Ministero dell'economia, la quale stilerà una graduatoria in base ai criteri di carichi familiari, reddito del nucleo familiare e grado di indebitamento, verificando la sussistenza delle condizioni per il rispetto del pagamento delle successive rate. Eventuali rate insolute e interessi di mora successivi al 30 giugno 2008 potranno rientrare nell'accordo Abi-Governo. Per abitazione principale si intende esclusivamente l'abitazione in cui il mutuatario dimora con la propria famiglia, fermo restando che quest'ultimo non deve possedere altre proprietà immobiliari in altri comuni. Le regioni nella loro autonomia possono decidere ulteriori fondi di solidarietà per le finalità di cui sopra aggiuntivi a quello nazionale.

3. 17. Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 apportare le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «L'annotazione di

surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata »

b) al comma 3 dopo le parole: « mediante scrittura privata » eliminare la parola: « anche »

c) dopo il comma 3-*bis* aggiungere il seguente:

«3-*ter*. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 3-*bis* è applicata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del mutuo concesso a carico dell'istituto mutuante. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad integrare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. 18. Ceccuzzi, Strizzolo.

(Inammissibile)

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. Con la medesima convenzione di cui al comma 1, in apposito paragrafo, sono definiti, altresì, le modalità e i criteri di rinegoziazione e riscadenziamento dei mutui, anche di quelli agevolati, contratti per il ripianamento delle passività onerose, per le trasformazioni fondiari, per l'acquisto di terreni a destinazione agricola e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli titolari delle aziende stesse.

2) alla rubrica dell'articolo, aggiungere le parole: « e mutui agricoli »

3. 19. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da costi notarili »

3. 20. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Gli atti di rinegoziazione dei mutui sono svolti mediante scrittura privata anche non autenticata »

3. 22. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Gli avvocati iscritti all'albo professionale e i segretari comunali sono abilitati all'autenticazione degli atti di rinegoziazione dei contratti di mutuo »

3. 21. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Gli avvocati iscritti all'albo professionale e i segretari comunali possono svolgere le operazioni di rinegoziazione dei mutui »

3. 23. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

3. 24. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Applicazione articoli 7, 8, 8-bis e 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40).

1. Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche alle operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili ricadenti nei territori dove vige il sistema tavolare »

3. 01. Strizzolo.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. La consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. 01. Sposetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. A decorrere dal periodo di imposta 2008 le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai partiti e ai movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007.

4. 02. Sposetti.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Articolo 1, comma 131 -(Legge Finanziaria 2008)

2008: + 500;

2009: + 500;

2010: -

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).

5. 208. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia, Santelli.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Articolo 1, comma 131 -(Legge Finanziaria 2008)

2008: + 50;

2009: ÷

2010: -

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: comma 135 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 33. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 –Articolo 1, comma 131 –(Legge Finanziaria 2008)

2008: + 50;

2009: ÷

2010: ÷

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: comma 299 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 71. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 –Articolo 1, comma 131

2008: + 10;

2009: + 10;

2010: ÷

Conseguentemente, al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 122. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 –Articolo 1, comma 131 –(Legge Finanziaria 2008)

2008: + 24;

2009: ÷

2010: ÷

Conseguentemente, al comma 10 sopprimere la lettera a).

5. 210. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa:

ART. 1, comma 300 –Istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale:

2008: + 1;

2009: + 2;

2010: + 2.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 1. Meta, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 304 –Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 307 – Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 321 –Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente

ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 126.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 2. Favia, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 304 – Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 307 – Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 321 – Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.

5. 3. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 304 – Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 307 – Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 321 – Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

5. 4. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Misiti, Favia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 1, comma 304, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 33 milioni di euro per l'anno 2008 e a 35 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della salute e di un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008, a 130 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 5. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 1, comma 304 – Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale:

2008: –113;
2009: –130;
2010: –110.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 6. Meta, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 1, comma 307 – sistemi innovativi di trasporto urbano:

2008: –12;
2009: –12;
2010: –12.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli accantonamenti relativi al ministero dell'Interno e degli Affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono rispettivamente ridotti di 10 milioni di euro e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 7. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 1, comma 307 – sistemi innovativi di trasporto urbano:

2008: –12;
2009: –12;
2010: –12.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 8. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 1, comma 307 – sistemi innovativi di trasporto urbano:

2008: –12;
2009: –12;
2010: –12.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla

legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 9. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 1, comma 319 – Valorizzazione beni immobili pubblici:

2008: -10.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 10. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 1, comma 321, Fondo per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità

2008: -4;

2009: -4;

2010: -4.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 11. Antonio Russo, Ghizzoni, Bachellet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 1, comma 324 – Contributo in conto interessi per il restauro e il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici:

2008: -10;

2009: -10;

2010: -10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 12. Rubinato.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 1 comma 324, Contributo in conto interessi per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici dei comuni e per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità

2008: -10;
2009: -10;
2010: -10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 13. Siragusa, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, Russo, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti voci:

articolo 1, comma 342, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

articolo 2, comma 125, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

articolo 2, comma 261, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

articolo 2, comma 272, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

articolo 2, comma 567, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) inserire le seguenti voci:

	2008		2009		2010	
art. 2, comma 244	2010	0	5	10		
art. 2, comma 255	2010	0	10	20		

c) modificare la seguente voce:

Articolo	Comma	Commi associati	Importi delle riduzione delle autorizzazioni di spesa	Importi delle riduzione delle autorizzazioni di spesa	Importi delle riduzione delle autorizzazioni di spesa
			2008	2009	2010
2	41	42	0	0	20

Conseguentemente:

al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» con le seguenti: 868 milioni di euro per l'anno 2008, 728,80 milioni di euro per l'anno 2009, 580 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;

b) sostituire le parole: pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,» con le seguenti: «pari a 729,4 milioni di euro per l'anno 2008, 742,3 milioni di euro per l'anno 2009, 183,3 milioni di euro per l'anno 2010, 109,5 milioni di euro per l'anno 2011, 116,5 milioni di euro per l'anno 2012, 64,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fondo di cui al comma 2, confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, e 2009 e 13 milioni di euro per l'anno 2010 e le risorse di cui al comma 2-ter pari a 82.200.000 euro per l'anno 2008, a euro 136.300.000 euro per l'anno 2009 e a euro 91.800.000 a decorrere dall'anno 2010.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 82.200.000 euro per l'anno 2008, a euro 136.300.000 euro per l'anno 2009 e a euro 91.800.000 a decorrere dall'anno 2010:

a) quanto a 63.500.000 euro per l'anno 2008, a 46.500.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	5.500.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	15.500.000	0
MINISTERO DELL'INTERNO	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE	28.000.000	21.000.000
TOTALE	63.500.000	46.500.000

b) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2008, a 74,8 milioni di euro per l'anno 2009 e a 76,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2007, n. 244;»

c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante corri-

spondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2007, n. 244»

Al comma 4, sostituire le parole «100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010» con le seguenti: «115 milioni di euro per l'anno 2008, 120

milioni di euro per l'anno 2009 e 58,5 milioni di euro per l'anno 2010 »

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere la lettera a);

alla lettera b):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1. Al comma 57, le parole da «che per l'anno 2008 » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro »

2) dopo il punto 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 278 le parole «la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti : « la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »

3) sostituire il numero 12) con il seguente:

«12) Il comma 519 è sostituito dal seguente: «519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di completare, in via graduale ed in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto Ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 35 milioni per

l'anno 2008 e di 50 milioni per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni annui a decorrere dall'anno 2010 »

Sostituire il comma 7 con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari a 2.464 milioni di euro per l'anno 2008, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.758,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 2.517,05 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.789,45 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.078,05 milioni di euro per l'anno 2010, a 357,80 milioni di euro per l'anno 2011, a 364,80 milioni di euro per l'anno 2012, a 312,80 milioni di euro per l'anno 2013 e a 308,80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6, 8 e 11-bis »

Al comma 11, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 983, le parole «a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: «È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 »

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Gli importi di cui all'autorizzazione di spesa di cui al comma 361, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 13 milioni di euro per l'anno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 della medesima legge. La Cassa Depositi e Prestiti procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al comma 361, così come rideterminate in attuazione del presente comma.»

5. 222. I Relatori.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 1, comma 342, Contributi straordinari sale cinematografiche:

2008: – 2;
2009: – 8;
2010: – 10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 14. Ginefra, Ghizzoni, Levi, De Biasi, Picierno, Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 1, comma 354 – Compensi componenti commissioni tributarie:

2008: – 3;
2009: – 10;
2010: – 10.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 16. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 1, comma 354, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Compensi ai componenti Commissioni tributarie).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 10 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 17. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 1.363,5;
2009: ÷
2010: ÷

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

5. 166. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia, Santelli.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 55;
2009: 55;
2010: 55.

Conseguentemente, al comma 1, elenco 1, sopprimere il riferimento al comma 550 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e la relativa riduzione di autorizzazione di spesa.

5. 132. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 20
2009: 22
2010: 7.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: al comma 234 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 51. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 20;
2009: 20;
2010: 20.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la seguente voce: comma 41 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 20. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce:

comma 342 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la seguente voce: legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (legge finanziaria 2007):

2008: 18,7;
2009: 74,8;
2010: 76,8.

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere la lettera a).

5. 15. Carlucci.

Nell'elenco allegato al comma 1: Riduzioni di autorizzazioni di spesa aggiungere la seguente voce: legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (legge finanziaria 2007):

2008: 1;
2009: 1;
2010: 1.

Conseguentemente, al comma 1, nell'elenco 1 allegato, sopprimere il riferimento al comma 552 dell'articolo 2 della legge 24

dicembre 2007, n. 244 e la relativa riduzione di autorizzazione di spesa.

5. 142. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: Legge n. 244 del 2007, *sopprimere le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa:* articolo 2, commi 41 e 42, articolo 2, comma 135, articolo 2, commi 234 e 235, articolo 2, comma 299, articolo 2, commi 550 e 551;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, come determinate dalla Tabella F della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sono ridotte per l'anno 2008 di 1.503,5 milioni di euro, per l'anno 2009 di 1.091 milioni di euro e per l'anno 2010 di 311 milioni di euro che confluiscono nel fondo di cui al comma 2 »

al comma 7, sopprimere la lettera e) e conseguentemente al comma 9, lettera a) le parole: a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010 *sono sostituite dalle seguenti:* a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2010;

al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14.

5. 18. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannaccone, Sardelli, Latteri.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 41 e 42 «Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali –del fondo per lo sviluppo delle isole minori »

5. 19. Nucara.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: «legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 41 –Fondo per lo sviluppo delle isole minori »

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro.

1-*ter.* Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 »

5. 22. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: «legge n. 244 del 2007 –articolo 2, comma 41 –Fondo per lo sviluppo delle isole minori »

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro »

5. 23. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa:

ART. 2, comma 41 – Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 21. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per lo sviluppo delle isole minori).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 24. Bosi, Ciccanti, Romano, Mannino, Naro, Drago, Ruvolo.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 41 – Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

5. 25. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 67 – Contributo all'accademia delle scienze del Terzo Mondo TWAS: 2008: 0,5; 2009: 0,5; 2010: 0,5.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 26. Rosato, Maran.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 70 – Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 28. Narducci, Bucchino, Corsini, Farina Giovanni, Fedi, Garavini, Porta, Ginefra, Nicolais, Ghizzoni, De Biasi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 70 – «Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale »

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro »

5. 29. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 70 – «Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale »

5. 30. Razzi, Evangelisti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, modificare la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 80 – Fondo difesa bonifiche aree militari.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 31. Villecco Calipari.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 125, Finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 313 del 2004 (Apicoltura); 2008: 2; 2009: 2.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 32. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 135, Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla «peronospora » 2008: 50.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 »

nomia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 34. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Trasferimenti alla regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla «peronospora »).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. Sono ridotti di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 35. Mannino, Romano, Ruvolo, Drago, Naro.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 –articolo 2, comma 135 –Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla «peronospora »

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per

un importo complessivo pari a 50 milioni di euro ».

5. 36. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 –articolo 2, comma 135 –Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla «peronospora »

5. 37. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 177, «Istituzione del Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da OGM, 2008: 2 »

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 38. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

All'elenco 1 di cui ai comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2, comma 178 –Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie »

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 39. D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 178, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono ridotti di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 »

5. 40. Ciccanti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 190 –Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 41. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 206 –Meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 42. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 209 –Fondo demolizione naviglio obsoleto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2,7 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 43. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 210 –Fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 44. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 223 – Rifinanziamento per la liberalizzazione del cabotaggio marittimo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per il 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

5. 45. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 232 –Autostrade del mare;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 243 –Trasporto combinato;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 311 –Sistema informativo per le autostrade del mare.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1- bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 92.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 46. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 232 – Autostrade del mare;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 243 – Trasporto combinato;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 311 – Sistema informativo per le autostrade del mare.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.

5. 47. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 232 – Autostrade del mare;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 243 – Trasporto combinato;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 311 – Sistema informativo per le autostrade del mare.

5. 48. Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 232 – Autorizzazione di spesa per spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (autostrade del mare – ecobonus).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1 » inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis »

5. 49. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Autorizzazione di spesa per spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, Autostrada del mare Econobus.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. Sono ridotti di un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e di un importo pari a 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».

5. 50. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 234 –Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e di sicurezza in Calabria e nello stretto di Messina.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 11 milioni per l'anno 2009 e 7 milioni per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, e 11 milioni per l'anno 2009».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».

5. 52. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 234, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 –Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e di sicurezza in Calabria e nello stretto di Messina.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 22 milioni di euro per l'anno 2009 e a 7

milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008».

5. 53. Occhiuto, Tassone, Naro, Manino.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 243 – Rifi nanziamen to del trasporto combinato.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis».

5. 54. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 248 –Interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è

ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni per l'anno 2009 e 15 milioni per l'anno 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis »

5. 55. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 248, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 15 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 »

5. 56. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 »

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per

l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 56.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 »

5. 57. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 »

5. 58. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma – 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli accantonamenti relativi ai ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Solidarietà Sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono rispettivamente ridotti di 20 milioni di euro, di

16 milioni di euro e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1 » inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis »

5. 59. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma – 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1 » inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis »

5. 60. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e di un importo pari a 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010

l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 61. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente:

a) al comma 2 sostituire le parole: «pari a 1010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 » con le seguenti: «pari a 954,5 milioni di euro per l'anno 2008, 786,3 milioni di euro per l'anno 2009, 588,5 milioni di euro per l'anno 2010 » e le parole: «656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010 » con le seguenti: «pari a 712,1 milioni di euro per l'anno 2008, 898,3 milioni di euro per l'anno 2009, 700,5 milioni di euro per l'anno 2010 ».

b) al comma 9, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) al comma 180 le parole: «di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: «di euro 262 milioni per l'anno 2008, di euro 412 milioni per l'anno 2009, di euro 862 milioni per l'anno 2010 »».

5. 62. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammoderna-

mento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante:

1) la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

2) le disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-undecies del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: «per l'elezione della Camera dei Deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso»

12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato» e il quinto periodo è soppresso.

12-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è

riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

12-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore

a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri »

12-*septies*. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «250.000 abitanti»

12-*octies*. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »

b) al comma 5, le parole: «consiglio d'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio »

12-*nonies*. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: «popolazione complessiva dell'ente» sono aggiunte le seguenti parole: «; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite »

12-*decies*. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: «ovvero» sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

12-*undicies*. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni con termini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative »

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti »

5. 63. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

(Inammissibile a partire dalla lettera e-bis della parte consequenziale)

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 251 – Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

5. 64. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All’elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 260 – Completamento interventi della strada di grande comunicazione E78 «due mari» Grosseto-Fano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L’accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l’anno 2008 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 65. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 260, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Completamento interventi della strada di grande comunicazione E78 «due mari» Grosseto-Fano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008 »

5. 66. Ciccanti, Poli, Bosi.

All’elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 261 – Fiere; 2008: 4; 2009: 4.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L’accantonamento relativo al ministero dell’economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 67. Bordo.

All’elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 272 contributo per interventi infrastrutturali nella provincia di Treviso per i mondiali di ciclismo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L’accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 68. Baretta, Rubinato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 272.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009, e di 8 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 69. Guido Dussin.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 272, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Contributo quindicennale per interventi infrastrutturali previsti nella provincia di Treviso per i mondiali di ciclismo su pista del 2012).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 70. Ciccanti.

Al comma 1, all'elenco 1 ivi richiamato, rubrica legge finanziaria 2007, n. 244, sopprimere la seguente voce:

ART. 2, comma 299 –Incremento risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate

per interventi attuativi del programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno –2008: 50.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 72. Calvisi, Pes.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Incremento risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 73. Ciccanti, Romano, Occhiutto, Cera, Zinzi, Pezzotta.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 300 –Fondo passaggio al digitale –2008: 20.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 74. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 306 –Rifinanziamento del Fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 e a 130 milioni di euro per l'anno 2009.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 75. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 306 –«Rifinanziamento del fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 130 milioni di euro per l'anno 2009.

5. 76. Razzi, Evangelisti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: «Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 306 –«Rifinanziamento del fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero»

5. 77. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 311 –Sistema informativo per il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare – 2008: 10.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 78. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 311, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Sistema informativo per il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 79. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 328 –Finanziamento nuove aree marine protette –2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4,3 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 80. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 329 –Monitoraggio rischio sismico –2008: 1,5; 2009: 1,5; 2010: 1,5.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 81. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 331 – Programma difesa suolo piccoli comuni; 2008: 3,5.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,5 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 82. Bordo.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 333 –Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 20.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 »

5. 84. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 333 «Istituzione del Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale; 2008: 30; 2009:20; 2010:20. »

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008; è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 83. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce legge n. 244 del 2007 Articolo 2, comma 333 –Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro »

5. 85. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 333, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istituzione del Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È ridotto di un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 »

5. 86. Ciccanti, Libè

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 333 –Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

5. 87. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 335 –Fondo per la forestazione e la riforestazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 »

5. 88. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 335 –Fondo per la forestazione e la riforestazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 »

5. 90. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autoriz-

zazione di spesa: articolo 2, comma 335, «Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica; 2008: 50; 2009: 50; 2010: 50 »

Conseguentemente:

a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010 »

b) Al comma 2, dopo le parole: «comma 1 » inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis »

5. 89. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 335 –Fondo per la forestazione e la riforestazione.

5. 91. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 384, «Fondo nazionale per la fauna selvatica. Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali; 2008: 1,5; 2009: 2; 2010: 2 »

Conseguentemente:

a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 »

b) *Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «dalla disposizione di cui al comma 1-bis»*

5. 92. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 397, Contributi istituzioni culturali: 2008 -3,4.

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,4 milioni di euro per l'anno 2008 »

b) *Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «dalla disposizione di cui al comma 1-bis»*

5. 93. Ghizzoni, Levi, De Biasi, Lolli, Mazzarella, Picierno, Antonino Russo, Rossa, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Nicolais, Pes.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 402 – Contributo in favore della Fondazione Festival Pucciniano).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 94. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 403 – Autorizzazione di spesa per il restauro archeologico di teatri).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 95. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2, comma 404, Fondo per il ripristino del paesaggio. 2008 -15. 2009 -15. 2010 -15 »

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 96. De Biasi, Ghizzoni, De Torre, Levi, Picierno, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, Ginefra, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2, comma 408, incremento risorse per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. 2008 - 10 »

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 97. De Torre, Ghizzoni, De Pasquale, Picierno, Siragusa, Levi, De Biasi, Antonino Russo, Bachelet, Coscia, Ginefra, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 408 - Celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro ».

5. 98. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 408 - Celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

5. 99. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 426 - Fondo per il finanziamento dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 5 milioni per l'anno 2010 ».

b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1 » inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis »

5. 100. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2,

comma 435 –Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milione di euro.

1-*ter*. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 »

5. 101. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2, comma 435 –Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; 2008: 7; 2009: 10; 2010: 10 »

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 102. Sereni, Bocci, Albonetti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «articolo 2 comma 435, Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. 2008 –7. 2009 –10. 2010 –10 »

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 103. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Lolli, Levi, De Biasi, Picierno, Antonino Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 435 –Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente

ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milione di euro »

- 5. 104.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 435 – Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

- 5. 105.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2 comma 436, Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE – biotecnologie avanzate Scarl di Napoli. 2008 – 3, 2009 – 3 »

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

- 5. 106.** Nicolais, Mazzarella, D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 2, comma 436 – Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE – biotecnologie avanzate Scarl di Napoli; 2008: 3; 2009: 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

- 5. 107.** Cesario, Duilio.

Al comma 1, elenco 1, voce legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 2, comma 436, contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE – biotecnologie avanzate Scarl di Napoli; 2008: 3; 2009: 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 »

- 5. 108.** Ciccanti, Testa, Zinzi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 443 – Fondo nazionale risanamento edifici pubblici).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 »

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*.

5. 109. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 458 «Fondo per l'organizzazione e il funzionamento degli asili-nido presso enti e reparti del Ministero della difesa pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*.

5. 110. Villecco Calipari, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Sbroellini.

Al comma 1, voce: legge 24 dicembre 2007, n. 244, *sopprimere la seguente autorizzazione di spesa:* ART. 2, comma 458 (Fondo per l'organizzazione degli asili

nido presso enti e reparti del Ministero della difesa).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-*bis*. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 »

5. 111. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Bosi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 463 «Fondo violenza contro le donne» pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni per tale anno »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*.

5. 112. Lenzi, Sereni, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroellini, Calvisi, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 463, Fondo violenza contro le donne. 2008 –20.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 113. De Biasi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 463 –Fondo violenza contro le donne.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro ».

5. 114. Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, voce: legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 463, (Fondo violenza contro le donne).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 115. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 463 –Fondo violenza contro le donne.

5. 116. Mura, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 464 –Autorizzazione di spesa a favore di SOS Telefono azzurro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1 » inserire le seguenti: » dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 117. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 464 «Autorizzazione di spesa a favore di SOS Telefono azzurro » pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 118. Sbrollini, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 464 –SOS-Telefono azzurro.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1,5 milioni di euro »

5. 119. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, voce legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 464, (Autorizzazione di spesa a favore di SOS –Telefono azzurro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È ridotto di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 »

5. 120. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio Santolini, Formisano, Delfino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 464 –SOS-Telefono azzurro.

5. 121. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 2, comma 475 –Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa – 2008: 10; 2009: 10.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 123. Rubinato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 475 «Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa» pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 124. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 475 – Fondo solidarietà mutui prima casa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 »

5. 125. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente riduzione dell'autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istituzione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10

milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 »

5. 126. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Del-
fino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 475 – Fondo solidarietà mutui prima casa.

5. 127. Borghesi, Messina, Cambursano,
Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 536 «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati» pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

1-*ter*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

1-*quater*. L'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

1-quinquies. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.

5. 128. Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Calvisi, Sbroliini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 536 –Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro »

5. 129. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, all'elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 536, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 »

5. 130. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 536 –Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

5. 131. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 550 – Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni»

1-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-quater. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 93.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

e, di conseguenza, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

5. 133. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 550 –Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 55.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 »

5. 134. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 550 – Contributo a favore delle attività socialmente utili); articolo 2, comma 552 – Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 135. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 550 – Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 »

5. 136. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 550 – Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU) *e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «55 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «93 milioni».

5. 137. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 550 – Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

5. 138. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 552 –Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».

5. 139. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 552 –Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

5. 140. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 552 –Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

5. 141. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 564, Fondo per lo sport di cittadinanza 2008 – 20. 2009 –35. 2010 -40.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 143. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 566, Fondo eventi sportivi. 2008 -10.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 144. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 567, contributo per i campionati mondiali di pallavolo. 2008: -3; 2009: -3; 2010: -3.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 145. Rossa, Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Concia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 -Articolo 2, comma 568 -Comitato italiano paraolimpico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a un milione di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 146. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

All'elenco 1, di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2,

comma 568, Comitato italiano paraolimpico. 2008: -2; 2009: -4; 2010: -4 »

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 »

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*»*

5. 147. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 568 «Comitato italiano paraolimpico» pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 »

*Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*.*

5. 148. Argentin, Binetti, Turco, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Sbröllini, Murer, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 568 –Comitato italiano paraolimpico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a un milione di euro »

5. 149. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 568, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Comitato italiano paraolimpico).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, a 1 milione di euro per l'anno 2009 e a 1 milione di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 »

5. 150. Ciocchetti, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 –Articolo 2, comma 568 –Comitato italiano paraolimpico.

5. 151. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 2, comma 585 – Sistema pubblico di connettività 2008: 40,5; 2009: 40,5; 2010: 10,5.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 153. Causi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 586.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 6 milioni di euro per il 2008 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 154. Zeller, Brugger, Nicco.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 3, comma 3 – Incremento stanziamento quota destinata allo Stato 8 per mille dell'IRPEF – pari a 60 milioni per l'anno 2008.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1- bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008;

1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008;

1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 155. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Sbrollini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 3, comma 3 – Incremento stanziamento quota destinata allo Stato 8 per mille dell'IRPEF; 2008: 60.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008; *al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 156. Duilio.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 febbraio 2008, n. 31, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 10 «fondazione istituto mediterraneo di ematologia» pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 158. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroellini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 febbraio 2008, n. 31, sopprimere la seguente autorizzazione di

spesa: ART. 8-ter «Incremento fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario» pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2008; *al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 157. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Miotto, Murer, Sbroellini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci: Decreto-legge n. 248 del 2007 –articolo 13-bis –Fondo funzionamento ordinario università

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 16.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 159. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007, *sopprimere la seguente autorizzazione di spesa*: «A RT. 13-bis, Fondo funzionamento ordinario Università 2008: +6, 2009: +6, 2010: +6 »

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 160. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Torre, Coscia, Levi, De Biasi, Lolli, Russo, Siragusa, De Pasquale, Ginefra, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci: Decreto-legge n. 248 del 2007- articolo 13-bis –Fondo funzionamento ordinario università

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

5. 161. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la seguente voce: articolo 13-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

2008, n. 31 (Fondo funzionamento ordinario università).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 162. Ciccanti, Ciocchetti, Testa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 248 del 2007- articolo 13-bis –Fondo funzionamento ordinario università

5. 163. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Istituzione del Commissariato delegato alla gestione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 600 mila euro per l'anno 2008 e a 800 mila euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 164. Tassone, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 49-bis. – Anniversario dichiarazione universale Diritti dell’Uomo.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 165. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 296 del 2006, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 1, comma 827 «Istituto nazionale salute migranti» pari a 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente:

d) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 167. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroliini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 269 del 2003, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 49 «esternalizzazione servizi aziende sanitarie ospedaliere» pari a 15 milioni di euro per il 2008 e a 36 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero della degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis, 1-ter e 1-quater.

5. 168. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroliini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 49 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 (Esternalizzazione servizi aziende sanitarie e ospedaliere).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, a 36 milioni di euro per l'anno 2009 e a 36 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 169. Ciccanti, Testa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono ridotti rispettivamente di 13,7 milioni di euro, di 2 milioni di euro e di 1 milione di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro, 25 milioni di euro e di 11,8 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere la lettera a).

5. 170. Ghizzoni, Levi, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Rossa, Picierno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Lolli, Russo, Ginefra.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di

10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;

b) sopprimere il numero 1, lettera b) del comma 9.

5. 171. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 »

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;

b) sopprimere il numero 2, lettera b) del comma 9.

5. 172. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis»;

b) sopprimere il numero 3, lettera b) del comma 9.

5. 173. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis»

b) al comma 9, lettera b), sopprimere il punto 14).

5. 174. D'Antoni, Capodicasa, Marini, Oliverio, Causi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 24 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e dalla disposizione di cui al comma 1-bis»

b) al comma 10, sopprimere la lettera a).

5. 211. Bordo.

Al comma 2, sostituire le parole: previste dai commi 9, 10 e 11, con le seguenti: commi 9, 10, 11 e 11-bis.

Conseguentemente:

Al comma 9, lettera b), sopprimere il punto 14).

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

5. 175. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannacone, Sardelli, Latteri.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 176.** Vannucci.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 177.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, al primo periodo, dopo la parola: integrazioni, inserire le seguenti: e comunque non oltre l'anno 2011.

0. 5. 220. 1. Duilio.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, al primo periodo, dopo le parole: n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, inserire le seguenti: e comunque non oltre 31 ottobre 2008.

0. 5. 220. 2. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sopprimere le parole: o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978.

0. 5. 220. 3. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole da: possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa *con le seguenti:* possono essere rimodulate tra le unità previsionali di base del medesimo programma le dotazioni finanziarie di ciascuna autorizzazione di spesa *e, sostituire, le parole:* nell'ambito del programma interessato *con le seguenti:* nell'ambito dell'unità previsionale di base interessata

0. 5. 220. 4. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, dopo le parole: e a pagamento differito, *inserire le seguenti:* e per quelle direttamente regolate con legge.

0. 5. 220. 5. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole: il limite massimo del 10 per cento, *con le seguenti:* il limite massimo del 5 per cento.

0. 5. 220. 6. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sopprimere le parole da: I pareri devono essere espressi entro quindici giorni *fino a:* possono essere adottati.

0. 5. 220. 7. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole: entro quindici giorni *con le seguenti:* entro trenta giorni.

* **0. 5. 220. 8.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, al quinto periodo, sostituire le parole: quindici giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

* **0. 5. 220. 9.** Duilio.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sopprimere le parole da: Il Governo, ove non intenda conformarsi *fino a:* disposizioni di legge, *e sopprimere le parole:* per i profili di carattere finanziario.

0. 5. 220. 10. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sopprimere le parole: , che devono essere espressi entro dieci giorni.

0. 5. 220. 11. Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole: entro dieci giorni *con le seguenti:* entro venti giorni.

* **0. 5. 220. 12.** Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

(Approvato)

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole: entro dieci giorni *con le seguenti:* entro venti giorni.

* **0. 5. 220. 13.** Duilio.

(Approvato)

All'emendamento 5.220 dei Relatori, all'ottavo periodo, dopo le parole: disposizioni di legge, *inserire le seguenti:* alla rimodulazione, il Governo può provvedere

con decreti ministeriali ai sensi del primo periodo del presente comma soltanto successivamente alla data di presentazione del disegno di legge di assestamento;

0. 5. 220. 14. Duilio, Cambursano.

All'emendamento 5.220 dei Relatori, sostituire le parole: al 30 settembre 2008 con le seguenti: al 15 luglio 2008.

0. 5. 220. 15. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per missioni e per programmi di ciascun stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per le finalità previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per

i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-*quinquies*, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, nonché i criteri per il miglioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

5. 220. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: da comunicare alle con le seguenti: previo parere delle.

* **5. 178.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da comunicare alle con le parole: previo parere delle.

* **5. 179.** Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: e a pagamento differito aggiungere le seguenti: e per quelle predeterminate per legge.

5. 180. Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: e a pagamento differito, aggiungere le seguenti: e per quelle direttamente regolate con legge.

5. 181. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti: Si applica in ogni caso il principio contabile generale di non dequalificazione della spesa, di cui all'articolo 11-ter, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 478.

5. 182. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

« 5. Al primo periodo dell'articolo 22-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole «Sono comunque fatti salvi» inserire le seguenti: «, a partire dal 2009,». L'articolo 47-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato.

5-*bis*. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo «Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di

congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati »

Conseguentemente:

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-*ter*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare del 2,05 per cento, per un importo pari a 298 milioni di euro per l'anno 2009.

5. 183. Boccia, Baretta, Bratti, Fluvi, Franceschini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo «Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati »

5. 184. Franceschini, Bratti, Boccia, Baretta, Fluvi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 752,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e a 1.158,8 milioni di euro per l'anno 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;.

5. 187. Romano, Occhiuto, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 6;

b) al comma 7, lettera a), sostituire le parole dei commi 6 e 8 » con le seguenti: «del comma 8 »

c) al comma 7, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«A RT. 5-bis.

L'articolo 1, comma 33, capoverso 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito con il seguente:

5. Alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e gli interessi passivi sono deducibili in misura non superiore al 92 per cento degli stessi a decorrere dal periodo d'imposta 2008. I contribuenti in sede di acconto novembre 2008 sono tenuti a calcolare l'imposta dovuta sulla base della nuova normativa »

5. 185. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannacone, Sardelli, Latteri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 6;

b) al comma 9 lettera b), sopprimere il numero 14).

Conseguentemente al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 1.252,5 milioni di euro per l'anno 2008, 938 milioni di euro per

l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. 188. Oliverio.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), il valore «50 » è sostituito da «5 »

b) all'articolo 6, comma 1, lettera b), il valore «90 » è sostituito da «98 »

c) all'articolo 6, comma 1, lettera c), il valore «90 » è sostituito da «98 »

d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), il valore «90 » è sostituito da 10 »

e) all'articolo 7, comma 1, lettera b), il valore «50 » è sostituito da «95 »

6-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 51, secondo periodo, dopo le parole: «è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007 » sono inserite le seguenti: «per i soggetti di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 6, commi 1-4 ed articolo 7, comma 1, l'ammontare complessivo di cui al periodo precedente è recuperato in due quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007 »

6-ter. I trasferimenti dal bilancio dello Stato alle regioni vengono rideterminati in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dagli interventi del comma 6 e *6-bis.*

6-ter. Per le imprese di produzione, raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, interviene sull'aliquota Ires al fine di determinare, per il periodo d'imposta 2008 e 2009, un maggior gettito non inferiore a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni considerati.

6-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 6, *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* pari a 1.400 milioni di euro sono riversate al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro »

5. 189. D'Antoni, Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo 2008 al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998 alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento »

6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

345-bis. Entro il 31 gennaio 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei

rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che a tale data risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, *a*), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 per un importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

5. 190. Cesare Marini.

Al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14 (riduzione stanziamenti per potenziamento viabilità Calabria e Sicilia).

5. 186. Occhiuto, Romano, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro, Pezzotta.

Al comma 7, lettera d, dopo le parole: riduzione lineare sopprimere le parole: del 6,78 per cento e aggiungere al termine, dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244 le seguenti parole: ad eccezione degli stanziamenti previsti in relazione alla legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo - Programma Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali - Missione «L'Italia in Europa e nel mondo»

5. 191. Maran, Corsini.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro»

9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 66.800.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 192. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro.

5. 193. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

* **5. 194.** Barbareschi.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

* **5. 195.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro»

9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 196. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro.

5. 197. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 1).

5. 198. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro.

5. 199. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 2).

5. 200. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 4 (riduzione incentivi per rinnovo flotta marittima).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È ridotto di un importo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 25 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 202. Ciccanti, Tassone, Compagnon.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5) (Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 247 - Promozione sicurezza stradale)

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 17,5 milioni di euro.

5. 201. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5.

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. È ridotto di un importo pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 25 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 203. Ciccanti, Volontè Tassone, Compagnon.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 5).

5. 204. Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 9).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 205. Levi, Ghizzoni, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Ginefra, Rossa, Piccierno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Rolli, Russo.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 12).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 15 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 206. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Milgioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, lettera b) sopprimere il numero 12 (riduzione stanziamenti ISFOL).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È ridotto di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 207. Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 9, lettera b) sopprimere il numero 14).

5. 209. D'Antoni, Capodicasa, Marini, Oliverio, Causi.

All'emendamento 5.221 del Governo, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 480 milioni di euro.

0. 5. 221. 1. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 5.221 del Governo, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro.

0. 5. 221. 2. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, lettera b), sostituire il numero 14) con il seguente:

«14) Al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:

1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. »

5. 221. Governo.

(Approvato)

Al comma 10 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. È ridotto di un importo pari a 24 milioni di euro l'accantonamento per

l'anno 2008 relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 212. Cera, Ciccanti.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 24 milioni di euro »

5. 213. Di Pietro, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

5. 214. Di Pietro, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

5. 215. Boccia, Vico.

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: è soppressa aggiungere le seguenti: fatti salvi i fondi già erogati e accreditati sul conto corrente dell'OSL (organo straordinario di liquidazione) da parte del Ministero dell'Interno.

5. 216. Franzoso, Sisto, Distaso, Divella, Savino, Fucci, Di Cagno Abbrescia, Vitali, Donato Bruno.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14,9 milioni per l'anno 2008 e 20 milioni per l'anno 2009 »

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 217. Damiano, Calvisi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Milgioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.

5. 218. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

«12-*bis*. L'articolo 4, comma 2-*sexies* del DL 209/2002 convertito con modificazioni dalla L. 265/2002 si interpreta nel senso che «L'ingiunzione costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati è per disporre il fermo dei beni mobili registrati appartenenti agli stessi e il pignoramento nelle diverse forme previste dalla legge »

5. 219. Causi.

(Inammissibile)

TIT. 1.

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni urgenti in materia fiscale.

Tit. 1. Baretta, Fluvi.

ALLEGATO 2

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. (C. 1185 Governo).**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

ART. 1.

All'emendamento Dis.1.1 dei Relatori, sostituire le parole: Restano validi con le seguenti: Non hanno effetto.

Conseguentemente, dopo le parole: adottati e inserire la seguente: non.

0. Dis. 1. 1. 1. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

Dis. 1.1. I Relatori

(Approvato)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 85/08: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvato dal Senato. C. 1250 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare. Atto n. 3 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 108

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 108

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Atto n. 5 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2008. —Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 85/08: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvato dal Senato.

C. 1250 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 giugno 2008. —Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare.

Atto n. 3.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2008.

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene che le restrizioni alla possibilità di ricongiungimento introdotte dallo schema in esame siano non solo contrarie alla normativa comunitaria, che, come ricordato dal collega Gozi nella seduta di ieri, considera il ricongiungimento familiare come strumento di integrazione, ma anche inutili: inutili perché inadatte a contrastare gli abusi più gravi che dell'istituto sono stati fatti. In definitiva, si tratta di misure che avranno un impatto estremamente limitato sul numero di soggetti aventi diritto al ricongiungimento e quindi, in definitiva, sono meramente propagandistiche.

Osserva infatti, a titolo di esempio, che la precisazione che il coniuge di cui si chiede il ricongiungimento non debba essere legalmente separato è superflua e non determinerà un significativo abbassamento del numero di persone aventi diritto al ricongiungimento. Per quanto riguarda poi i figli maggiorenni, rileva che, mentre l'attuale formulazione dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del testo unico sull'immigrazione prevede che essi possano essere ammessi al ricongiungimento «qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute», la formulazione prevista dallo schema in esame prevede invece che possano esservi ammessi «qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale». Al riguardo, senza volersi soffermare sull'irragionevole richiamo a «ragioni oggettive» che nessuno potrà mai accertare, osserva che l'eliminazione del-

l'avverbio «permanentemente» determina un allargamento della platea degli aventi diritto, in quanto ammette anche coloro che siano solo temporaneamente invalidi, il che è contrario agli intenti del Governo e comprova che il provvedimento nasce più da un intento propagandistico che da una approfondita riflessione. Infine, ritiene incongruo prevedere che il ricongiungimento ai genitori sia ammissibile solo ove questi non abbiano altri figli nel Paese di origine, atteso che l'esistenza di altri figli non implica che questi siano in grado di provvedere ai genitori.

Conclude ribadendo l'impressione che si tratti di un provvedimento frettoloso e dettato più dalla volontà di colpire l'opinione pubblica che di ottenere in concreto determinati risultati.

Mario TASSONE (UdC) rileva che sono in atto tentativi di dissuasione e controspinte, ma ritiene che non si debba conculcare quello che è un diritto al ricongiungimento familiare. Nel merito, mentre non ha obiezioni sulle misure adottate per il coniuge e per i figli minori, ritiene opportuno rivedere la previsione relativa ai figli maggiorenni e ai genitori. Quanto ai primi, ritiene difficoltoso accertare l'esistenza di una invalidità totale, senza contare che anche l'invalidità solo parziale può impedire alla persona di provvedere al proprio sostentamento. Invita pertanto il Governo a rivedere i punti del provvedimento da lui segnalati, anche in vista di una migliore e più chiara formulazione del testo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.
Atto n. 4.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2008.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

Atto n. 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2008.

Roberto ZACCARIA (PD) richiama le considerazioni da lui svolte nella seduta di ieri in merito al punto se sia costituzionale che un Governo eserciti una delega legislativa per attuare, su una materia, un indirizzo politico opposto a quello del Governo che ha disposto la delega, e tanto più quando non esercita la delega primaria bensì quella correttiva. Ribadito di ritenere incostituzionale tale prassi, in quanto i decreti correttivi non dovrebbero rappresentare l'occasione per un nuovo esercizio della delega, bensì limitarsi ad apportare al testo le correzioni che l'esperienza ha mostrato essere necessarie, ricorda di aver promosso la richiesta del parere del Comitato per la legislazione sugli schemi di decreto facenti parte del «pacchetto sicurezza». Aggiunge che, nel caso del provvedimento in titolo, questo modo di procedere è ancor più censurabile in quanto il provvedimento interviene, sulla base della delega correttiva, sul decreto legislativo n. 30 del 2007, che era già stato modificato nella precedente legislatura con un altro decreto legislativo correttivo, il n. 32 del 2008, il quale ha immesso nell'ordinamento la sostanza delle disposizioni contenute nei due decreti-legge in materia di sicurezza predisposti dal Governo Prodi e, per varie ragioni, non convertiti.

Passando quindi al merito del provvedimento, preannuncia che si limiterà a tre

osservazioni, tra le molte possibili. La prima riguarda la previsione secondo cui lo straniero comunitario che intende trattenersi in Italia oltre i tre mesi deve dimostrare la liceità della provenienza del suo reddito: al riguardo fa presente che anche il reddito dei cittadini italiani deve essere lecito, ma non è richiesto loro di provarne la liceità spettando semmai alle autorità competenti accertare e provare l'eventuale illiceità dei proventi di qualcuno. Chiedere allo straniero di provare la liceità del suo reddito è pertanto, a suo avviso, discriminatorio. La seconda osservazione riguarda non tanto l'obbligo di iscrizione anagrafica in caso di soggiorno protratto oltre i tre mesi, che la direttiva consente agli Stati di imporre agli stranieri comunitari, quanto la sanzione che lo schema in esame prevede per gli inadempienti, vale a dire l'allontanamento dal territorio nazionale. Si tratta, a suo parere, di una sanzione sproporzionata, anche considerato che la mancata iscrizione può essere frutto di dimenticanza in buona fede. La terza osservazione riguarda la previsione secondo cui, se lo straniero comunitario è destinatario di un provvedimento di allontanamento e propone ricorso, il giudice competente deve decidere entro sessanta giorni, altrimenti il provvedimento viene comunque eseguito: fa presente che in questo modo si fa irragionevolmente ricadere sul singolo l'inerzia dei pubblici poteri.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 95/08: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. C. 1212 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	110
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini e C. 688 Prestigiaco (i)mo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	111
AVVERTENZA	114

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2008. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 95/08: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. C. 1212 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2008.

Carolina LUSSANA, *presidente*, da conto dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla Commissione Affari costituzionali. Si sofferma sul parere del Comitato per la legislazione nella parte in cui osserva che, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il

riordinamento della legislazione vigente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento normativo che, facendo confluire la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 248 del 2007 nell'articolo 245 del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 1998, eviti il rischio che la duplicazione fra le due predette norme possa perpetuarsi.

Ritiene che tale questione debba essere comunque valutata dal Comitato dei nove in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire all'onorevole Luigi Vitali il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1212, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Carolina LUSSANA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini e C. 688 Prestigiacomo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2008.

Carolina LUSSANA, *presidente*, prima di dare la parola ai deputati iscritti a parlare avverte che nella riunione del Consiglio dei Ministri che si è svolta ieri è stato approvato un disegno di legge che rafforza la tutela penale contro la violenza sessuale con l'introduzione nell'ordinamento di aggravanti, aumento della pena in caso di recidiva e meccanismi diretti ad accelerare i tempi di giudizio.

La Presidenza auspica che il provvedimento sia presentato per essere poi assegnato alla Commissione in tempi utili per consentirne il suo esame già a partire dalla prossima settimana. Ciò consentirebbe di rispettare la programmazione dei lavori prefissata, secondo cui gli interventi per l'esame preliminare si dovrebbero concludere entro giovedì prossimo.

Anche alla luce dei futuri impegni ai quali sarà chiamata la Commissione in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, è presumibile una riduzione dei tempi a disposizione per l'esame dei provvedimenti non ancora iscritti nel calendario dell'Assemblea. Ricorda che la settimana successiva alla prossima vedrà presumibilmente la Commissione impegnata, insieme alla Commissione Affari costituzionali, nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di sicurezza, il cui esame presso il Senato si concluderà martedì prossimo. Trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, esso dovrà avere la priorità nella programmazione dei lavori della Commissione.

Ida D'IPPOLITO VITALE (Pdl) riportandosi in parte a considerazioni già espresse e ribadendo il suo apprezzamento per la relazione dell'onorevole Lussana,

ritiene opportuno sottolineare alcune questioni importanti.

Con riferimento alla proposta di legge n. 611 dell'onorevole Caparini, esprime perplessità circa l'opportunità di innalzare da quattordici a sedici anni l'età del consenso sessuale, anche in considerazione del fatto che la realtà odierna è caratterizzata da una forte accelerazione dell'informazione e della formazione dei giovani. D'altra parte il dibattito relativo all'età imputabile nel diritto penale sembrerebbe andare nella direzione opposta ovvero nel senso di abbassare l'età medesima, proprio in considerazione della circostanza che la capacità di intendere e volere è oggi acquisita dai giovani già prima del quattordicesimo anno di età. Sulla questione del consenso sessuale ritiene di non esprimere una vera e propria contrarietà quanto piuttosto delle perplessità che rimette alla Commissione. Quanto alla proposta di legge n. 817 dell'onorevole Angela Napoli, si dichiara favorevole all'introduzione di un sistema di aggravanti speciali, con particolare riferimento all'abuso della condizione di inferiorità della vittima in evidente stato di gravidanza.

Condivide altresì gli obiettivi e la *ratio* della proposta di legge n. 688 dell'onorevole Prestigiacomo, che prevede un inasprimento delle misure repressive, ricordando peraltro come il problema della effettività e certezza della pena sia assolutamente centrale e debba essere affrontato in modo globale ed alla radice. Concorda anche con l'idea di estendere il gratuito patrocinio a tutte le vittime di violenza sessuale, ma ritiene che tale misura sia di difficile applicazione concreta per ragioni di natura finanziaria.

Sulla proposta di legge n. 666 dell'onorevole Lussana, della quale condivide l'impianto complessivo, esprime talune perplessità circa la proposta di modificare la qualificazione del reato di violenza sessuale, includendolo tra quelli contro la vita e l'incolumità pubblica anziché tra quelli contro la libertà come previsto dalla riforma del 1996. Ritiene infatti che poiché tale diversa qualificazione finirebbe per svilire il dato qualificante e centrale dei

reati di violenza sessuale che deve essere individuato nel pregiudizio della libertà di espressione del consenso sessuale. In tal caso verrebbe invece posto l'accento sul dato reale ed effettuale della violenza subita. Anche in questo caso la questione dovrà essere affrontata dalla Commissione.

Ritiene particolarmente interessanti le proposte volte a meglio definire la fattispecie della violenza di gruppo e, con particolare riferimento alla proposta di legge dell'onorevole Pollastrini, sottolinea l'importanza dell'inserimento di aggravanti significative ed in particolare della ridefinizione della fattispecie criminosa al fine di punire anche coloro che pur limitandosi ad assistere alla violenza ne rendono possibile la realizzazione. Dichiaro di essere favorevole alla previsione per i reati sessuali del rito direttissimo, in quanto questo potrebbe evitare alla vittima della violenza l'ulteriore sofferenza derivante da un lungo processo penale. Quest'ultima proposta di legge, peraltro, sembra essere caratterizzata da una eccessiva dilatazione della fattispecie di violenza e della materia oggetto di dibattito, che si estende a temi di estrema importanza, quali l'omofobia e l'immigrazione, ma che è necessario trattare separatamente.

La tematica del blocco androgenico, infine, appare estremamente delicata e richiede un rigoroso approfondimento. In particolare, ove si volesse introdurre tale misura nel diritto positivo, appare necessario non lasciare eccessiva discrezionalità al giudice, che dovrebbe essere sempre affiancato in questa decisione da un collegio di medici.

Manlio CONTENTO (PdL) preliminarmente dichiara che nel suo intervento si soffermerà su questioni di natura strettamente giuridica, tralasciando considerazioni di altro genere sulla materia della violenza sessuale, ritenendo che queste rischierebbero unicamente di complicare, senza alcun risultato costruttivo, il dibattito in Commissione. In primo luogo, si sofferma sull'assetto sistematico dei reati di violenza sessuale, ed, in particolare,

sulla proposta di legge n. 666 a firma dell'onorevole Lussana diretta a trasformare tali reati in reati contro la vita e l'incolumità pubblica, anziché come previsto dalla normativa vigente, reati contro la libertà individuale. Ritiene che tale trasformazione possa provocare un confronto di natura più filosofica che giuridica, la quale non avrebbe alcun effetto positivo in vista di una riforma della materia.

Si sofferma sulla questione inerente alla individuazione della materia oggetto dell'intervento legislativo al quale sono dirette le proposte di legge in esame. Ritiene che sia metodologicamente errato collegare la revisione dei reati di violenza sessuale alla modifica di reati già previsti dall'ordinamento ma non strettamente connessi a questi ultimi, come ad esempio il reato di maltrattamenti in famiglia, ovvero all'introduzione di nuovi reati, quale quello di discriminazione motivata dall'orientamento sessuale. Ampliare eccessivamente il tema dell'intervento normativo significherebbe pregiudicare la possibilità di approvare in tempi ragionevolmente celeri una proposta di legge condivisa in materia di violenza sessuale, come peraltro è avvenuto nella scorsa legislatura.

Con riferimento alla questione dell'innalzamento dell'età per il consenso dei rapporti sessuali, ritiene del tutto inopportuno modificare la normativa vigente, anche in considerazione del dibattito in corso sull'età imputabile dal quale emerge l'orientamento di abbassare l'età imputabile, ritenendosi che la capacità di intendere e volere sussista già dal dodicesimo anno d'età. Ciò anche in considerazione del progressivo aumento di fenomeni di delinquenza minorile. Ritiene altrettanto inopportuno prevedere la possibilità che la vittima presenti querela entro sei mesi dal compimento della maggiore età poiché una simile disposizione potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni.

Dichiara di non condividere la scelta di prevedere il rito direttissimo per i reati di violenza sessuale, in quanto la caratteristica di tale rito non è legata alla natura

del reato, quanto piuttosto alla prova, per la cui assunzione non è necessario il rito ordinario. Esprime contrarietà anche alle disposizioni che non consentono l'applicazione del patteggiamento ai reati di violenza sessuale, così come per ogni disposizione processuale che preveda una disciplina speciale per i reati sessuali, ritenendo che, per scongiurare disomogeneità dell'ordinamento, sia in genere non opportuno prevedere discipline speciali di istituti processuali solo sulla base della natura dei reati.

Per quanto attiene alla introduzione di nuove circostanze sottolinea come queste debbano essere previste andando ad incidere sull'articolo 609-*ter* del codice penale, anziché sull'articolo 609-*bis*, come invece previsto da alcune proposte di legge in esame. In relazione alla proposta di legge presentata dall'onorevole Angela Napoli invita la Commissione a tener conto dell'esigenza che la fattispecie relativa alla circostanza aggravante derivante dall'evidente stato di gravidanza sia formulata in maniera tale da essere applicata nel caso in cui il soggetto attivo del reato sia nelle condizioni di rendersi conto di tale stato. Si sofferma poi sulle disposizioni dirette ad aumentare fino a sette anni il minimo edittale della pena prevista per il reato di violenza sessuale, che la normativa vigente fissa in cinque anni. Dichiarò di non condividere tale scelta in quanto non consente al giudice di graduare la pena da applicare al caso concreto in maniera tale da tener conto della effettiva gravità del reato commesso.

Non condivide la proposta di legge presentata dall'onorevole Pollastrini nella parte in cui prevede ai fini della concedibilità di un attenuante che il giudice valuti, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psico-fisiche della vittima, utilizzando pertanto i criteri previsti dall'articolo 133 del codice penale per l'applicazione in concreto della pena.

Al fine di consentire alla Commissione di acquisire dati necessari per l'istruttoria legislativa, invita il Governo ad indicare il

numero di procedimenti penali in materia di reati di violenza sessuale avviati negli ultimi dieci anni, indicando quelli conclusi con sentenza definitiva e quelli ancora pendenti nonché distinguendo quelli commessi a danno di donne da quelli commessi a danno di minori.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla necessità di riformulare con la massima attenzione la fattispecie della violenza di gruppo e sulla delicata tematica del blocco androgenico, sottolineando come tale misura, che si presenta problematica sotto il profilo della compatibilità costituzionale e che dal punto di vista sistematico dovrebbe attere all'esecuzione della pena, dovrebbe costituire l'oggetto di un provvedimento autonomo.

Angela NAPOLI (PdL) esprime sincero apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Contento, ritenendo di estrema importanza che anche gli uomini esprimano la propria posizione sulla tematica della violenza sessuale.

Quanto ai provvedimenti in esame, condivide la necessità di limitarne l'oggetto al reato di violenza sessuale, sottolineando come la normativa vigente abbia bisogno di essere rivista e rivalutata, anche in considerazione del continuo verificarsi di gravi episodi di violenza contro le donne. Ritiene peraltro necessario, ai fini dello svolgimento di una completa e consapevole istruttoria da parte della Commissione, che il Governo fornisca tutti i dati statistici relativi all'applicazione della vigente normativa.

Con riferimento all'età del consenso sessuale, ritiene opportuno non modificare l'attuale soglia dei quattordici anni. È inoltre favorevole all'introduzione di un sistema di aggravanti, con particolare considerazione alla condizione di inferiorità nella quale si possa trovare la vittima, senza che si vada ad incidere sulla struttura di base della normativa vigente. Appare infatti opportuno determinare un inasprimento delle misure repressive per contrastare un fenomeno in aumento come quello della violenza sessuale, ri-

spetto al quale lo scarso intervento punitivo produce anche l'effetto di disincentivare la vittima a sporgere denuncia. Sempre in questo contesto, si dichiara favorevole, data la particolare natura del reato, alle misure che favoriscano la integrale espiazione della pena. Concorda, segnatamente, con l'impostazione della proposta di legge dell'onorevole Lussana che evidenzia come la violenza sessuale incida in modo indelebile sulla vittima producendo una sorta di «morte psicologica».

Ritiene in ogni caso necessario prevedere l'applicazione del giudizio direttissimo, indipendentemente dalla particolare qualificazione della prova, onde evitare alla vittima del reato le ulteriori sofferenze derivanti da tempi processuali eccessivamente lunghi, mentre si dichiara contraria all'estensione del gratuito patrocinio oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

Sottolinea che la misura del blocco androgenico potrebbe essere prevista nei casi di recidività e che potrebbe essere utile prevedere l'inserimento di talune misure di prevenzione, purché le stesse siano

ben ponderate e concretamente efficaci, non sembrando in effetti sufficienti le sole misure repressive per combattere il fenomeno della violenza sessuale.

Carolina LUSSANA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli e C. 856 Piscichio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana e C. 1155 Bongiorno.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00083 Madia: Misure di sostegno del dottorato di ricerca e revisione degli importi minimi dei relativi assegni	115
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	118
5-00087 Goisis: Criteri di ricostruzione dell'anzianità di servizio del personale ATA e ITP e questioni correlate	115
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
SEDE CONSULTIVA:	
DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	116
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)	123
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Ghizzoni e Zazzera) ..	125

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 giugno 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 9.

5-00083 Madia: Misure di sostegno del dottorato di ricerca e revisione degli importi minimi dei relativi assegni.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Anna MADIA (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. I

dottorandi potranno ricevere un aumento dell'assegno mensile pari circa a duecentoquaranta euro, anche se non appare chiaro se l'aumento sarà riconosciuto in modo definitivo. Ringrazia quindi il Governo per la celerità della risposta medesima, auspicando altresì che esso si impegni a condurre a compimento la riforma dei dottorati di ricerca nella sua interezza.

5-00087 Goisis: Criteri di ricostruzione dell'anzianità di servizio del personale ATA e ITP e questioni correlate.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola GOISIS (LNP) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita

dal rappresentante del Governo, che osserva essere articolata e complessa, a dimostrazione di quanto sia stata necessaria l'istituzione del nuovo Ministero della semplificazione finalizzato a snellire l'attuale giungla legislativa. Aggiunge, altresì, che il trasferimento del personale in oggetto dagli enti locali allo Stato ha comportato una revisione della retribuzione stipendiale, in base alla quale tali lavoratori sono ora chiamati a restituire quanto ricevuto negli anni pregressi. Tale situazione va ad incidere sui già bassi stipendi di tali lavoratori e crea altresì una disparità di trattamento con il personale che permane in servizio presso gli enti locali, con una evidente lesione dei diritti del personale in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, condivide la posizione espressa dall'interrogante, chiedendo pertanto al rappresentante del Governo che si impegni presso il Ministero dell'economia affinché la situazione di difficoltà in cui versano i lavoratori della scuola coinvolti dal trasferimento suddetto trovi soluzione, bloccando la richiesta di restituzione delle somme ricevute.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, esprime piena condivisione delle posizioni espresse dalla presidente della Commissione. Si impegna pertanto a farsi parte diligente presso il Ministero competente nella direzione sopra auspicata.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 giugno 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 giugno 2008.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto, ricordando che la stessa tiene conto del dibattito svolto in Commissione (*vedi allegato 3*).

Giovanni LOLLI (PD) riterrebbe opportuno trasformare l'osservazione relativa al Fondo per lo sport di cittadinanza in una condizione. Ritiene inoltre opportuno inserire nella proposta di parere esplicite condizioni volte a evidenziare la necessità di reintegrare i finanziamenti a favore del Comitato paraolimpico italiano, dei Mondiali di Volley del 2010 nonché quelli a favore del Fondo grandi eventi sportivi.

Manuela GHIZZONI (PD), pur apprezzando lo sforzo del relatore volto a elaborare una proposta di parere che recepisca le indicazioni provenienti dal dibattito in Commissione, ritiene che la stessa non sia sufficiente a rappresentare la disapprovazione della sua parte politica sui tagli previsti dal provvedimento in esame relativamente ai settori di competenza della Commissione. Rimarcando inoltre l'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per discutere un provvedimento importante quale quello in discussione, illustra una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 4*), che presenta anche a nome del collega Zazzera.

Sottolinea, in particolare, che il provvedimento in esame non è idoneo a raggiungere l'obiettivo avuto di mira, ovvero quello di aumentare il potere di acquisto delle famiglie. Evidenzia inoltre che la proposta di parere del relatore non evidenzia a sufficienza la gravità di alcune misure contenute nel provvedimento. Cita a riguardo la norma che elimina i meccanismi di incentivazione fiscale nella filiera del cinema, ricordando che tali meccanismi sono stati condivisi da maggioranza e da opposizione al momento della loro introduzione nell'ordinamento; così come fortemente difesa dalla Commissione nel suo complesso era stata la necessità di preservare i finanziamenti a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, che risultano invece ora assolutamente penalizzate.

Rileva inoltre la gravità dei tagli previsti alla Tabella C e alla Tabella A, sottolineando che le riduzioni relative a quest'ultima potrebbero incidere negativamente anche sull'approvazione di progetti di legge da parte del Parlamento. Stigmatizza infine il fatto che con il provvedimento in esame si determini il congelamento delle risorse destinate all'INAIL per la realizzazione di residenze per gli studenti negli atenei.

Emerenzio BARBIERI (PdL), pur esprimendo le proprie perplessità nei confronti del provvedimento nel suo complesso e condividendo le osservazioni del collega Lolli, ritiene che la proposta di parere del relatore sia una proposta equilibrata che tocca i punti critici fondamentali. Ricorda in particolare che la condizione della proposta di parere riguardante il Fondo per il ripristino del paesaggio appare essere fondamentale, in considerazione del fatto che la materia del paesaggio riveste un ruolo determinante nella definizione delle scelte politiche attuali, in particolare nell'ambito degli enti locali. Giudica inoltre molto favorevolmente la condizione contenuta nella proposta di parere relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università rilevando in particolare che molti atenei versano in una situazione di grave

crisi economica e non appare quindi opportuno decurtare ulteriormente le risorse spettanti a tale Fondo. Esprime quindi il proprio apprezzamento anche relativamente alla terza condizione della proposta di parere, mentre solleva qualche perplessità relativamente all'ultima condizione della proposta di parere. Valuta infine positivamente l'osservazione relativa al Fondo per lo sport di cittadinanza.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, avverte che è prevista alle ore 13.30 la seduta per la costituzione di alcune Commissioni parlamentari bicamerali delle quali fanno parte componenti della Commissione, per cui si renderà necessario a breve rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, per consentire loro di parteciparvi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) giudica non funzionale ad un efficace svolgimento dei lavori da parte della Commissione il fatto che essa debba affrontare in tempi ristretti argomenti molto importanti, quale il provvedimento in questione. Ritiene pertanto fondamentale che il Presidente della Commissione si adoperi affinché situazioni come quelle odierne non si ripetano in futuro.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, sottolinea che l'attività delle Commissioni è legata ai lavori parlamentari dell'Assemblea; talvolta quindi non è possibile prevedere con anticipo quali siano i tempi a disposizione della Commissione a fronte di un'organizzazione dei lavori dell'Assemblea che muta costantemente. Come ha già evidenziato, poi, l'esigenza del rinvio ad altra seduta dell'esame del provvedimento in discussione è legata alla necessità di consentire ad alcuni componenti della Commissione cultura – sia della maggioranza che della minoranza – che fanno parte anche di Commissioni parlamentari bicamerali, di partecipare alle sedute convocate dal Presidente della Camera per la loro costituzione a partire dalle ore 13.30.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO 1

5-00083 Madia: Misure di sostegno del dottorato di ricerca e revisione degli importi minimi dei relativi assegni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero ringraziare gli interroganti per aver posto all'attenzione della Commissione un tema che il ministero ritiene centrale.

Il Dottorato di Ricerca, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, è nell'Ordinamento Universitario Italiano il titolo accademico più elevato, spendibile nei concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti di ricerca.

La riforma introdotta dalla legge 210/98: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» all'articolo 4, prevede che le Università con proprio regolamento, disciplinino i corsi di dottorato di ricerca; inoltre, il decreto ministeriale 224/99, regolamento di attuazione della citata legge, all'articolo 1, determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi in parola e prevede che i medesimi possano essere istituiti da Università tra loro consorziate o convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture ed attrezzature idonee.

Dopo la Conferenza di Berlino del 2003, alla quale ha partecipato, in rappresentanza dell'Italia, il Ministro Moratti, il Dottorato di Ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria, successivo alla laurea di primo livello ed al biennio specialistico, nel quale si fondono strettamente didattica e ricerca.

È pertanto evidente come il titolo di dottore di ricerca abbia assunto un ruolo

strategico nel mondo del lavoro, nelle professioni e nelle Pubbliche Amministrazioni.

La normativa vigente ha anche previsto che le Università possano bandire un maggior numero di posti di dottorato di ricerca coperti da borse finanziate soprattutto da Enti esterni ed ha impegnato fondi di capitoli diversi (legge n. 170/2003) al fine di poter finanziare un congruo numero di borse di studio da destinare a dottorati relativi a campi di maggiore interesse scientifico e tecnologico.

Il finanziamento di un numero sempre crescente di borse di dottorato da parte di Enti esterni dimostra, evidentemente, quanto il Sistema Paese sia convinto che la spendibilità del titolo di dottore di ricerca permei ormai tutti i campi: dalla ricerca di base alla ricerca applicata, dagli Enti di ricerca alla Pubblica Amministrazione.

La Legge Finanziaria 2008, a testimonianza di quanto espresso ha previsto, per un triennio, uno specifico aumento del Fondo di Funzionamento Ordinario delle Università pari a 40 milioni di euro annui, da destinare esclusivamente all'incremento dell'importo della borsa di dottorato.

In data 18 giugno 2008, accogliendo l'indicazione del Parlamento (emendamento Valditara) il Ministro ha firmato il decreto ministeriale che fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato in euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, sottoposto alla firma dell'On.le Ministro; le modalità di assegnazione dei fondi alle Università per finanziare l'aumento delle

borse sono disciplinate con ulteriore decreto del Ministro in corso di emanazione.

Infine, questo Dicastero è impegnato nel lavoro di riordino della normativa relativa al dottorato di ricerca affinché lo stesso possa essere oggetto di maggiori finanziamenti di Agenzie esterne (Unione europea, Enti Pubblici e Privati), strutturato nella maniera più idonea per rispondere alle crescenti aspettative della Comunità Scientifica e alla qualità e alle esigenze dei dottorandi, ed a favorire la fruibilità del titolo di dottore di ricerca

anche presso il settore privato. Una rivisitazione durante la quale il tema dei dottorati senza borsa verrà adeguatamente valutato, dando ascolto alle esigenze e alle opinioni che il mondo accademico e i parlamentari desidereranno esprimere.

L'obiettivo, che il Ministero si augura condiviso, è quello di fare del dottorato, similmente a quanto già accade all'estero, non solo un titolo propedeutico alla carriera accademica, ma di altissima spendibilità in ogni settore del mercato del lavoro.

ALLEGATO 2

5-00087 Goisis: Criteri di ricostruzione dell'anzianità di servizio del personale ATA e ITP e questioni correlate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei ricordare brevemente l'annosa vicenda concernente l'applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Come è noto, questa norma ha disposto il trasferimento nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale del personale degli enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in vigore della legge n. 124, prevedendone l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina sulle modalità del trasferimento ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, sentiti l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

Detta legge ha stabilito che al personale ATA proveniente dagli enti locali fosse riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. La stessa legge ha tuttavia previsto che, in corrispondenza dell'inquadramento nei ruoli statali del personale degli enti locali, si procedesse alla contestuale progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali medesimi, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale. In pratica, i costi che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per il personale entrato a far parte dei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai comuni e alle province da cui proveniva detto personale.

Per l'attuazione del citato articolo 8, in data 20 luglio 2000, è stato siglato un apposito accordo dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, accordo, poi recepito dal decreto 5 aprile 2001 adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

In particolare, il decreto ha previsto che l'inquadramento dei dipendenti in parola dovesse avvenire in base al criterio del «maturato economico» e cioè collocando gli interessati nella posizione stipendiale d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio. Ciò al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonché di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto, come già detto, la legge 124 non ha previsto alcun finanziamento per l'attuazione del citato articolo 8.

Per una più completa conoscenza di questa complessa vicenda, è anche opportuno ricordare che le modalità di determinazione del trattamento economico per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali sono diverse. Infatti, per il

personale scolastico statale la retribuzione è formata dal trattamento fondamentale – basato su classi di stipendio di importo progressivo, che vengono attribuite alla scadenza di periodi di servizio prestabiliti – nonché dal trattamento accessorio, disciplinato dalle norme contrattuali di settore; per il personale degli enti locali, invece, la retribuzione è formata dal trattamento economico fondamentale, cui corrisponde lo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità e dal trattamento accessorio, anch'esso disciplinato dalle norme contrattuali di settore.

Quindi, diversamente dal personale del comparto scuola, per il personale degli enti locali – come avviene per la generalità degli altri dipendenti pubblici – l'anzianità di servizio è valutata a parte, con una specifica voce di stipendio, che si aggiunge alle altre voci.

Considerate tali differenze strutturali tra i trattamenti economici delle due categorie di personale, la disposizione dell'articolo 8 della legge n. 124 è stata applicata dall'Amministrazione tenendo conto, ai fini dell'inquadramento nei ruoli statali del personale proveniente dagli enti locali, del trattamento economico complessivo in godimento – che, come già detto, comprende anche l'anzianità di servizio – ed attribuendo agli interessati la corrispondente classe di stipendio prevista per il personale scolastico statale.

Il personale interessato in molti casi ha contestato i criteri di inquadramento adottati dall'Amministrazione, ritenendoli in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, secondo quanto sostenuto dai lavoratori, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza.

La suddetta tesi è stata condivisa da una parte della giurisprudenza di merito mentre altra parte della giurisprudenza ha ritenuto che la pretesa dei lavoratori non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto

ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa *ex* articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per altro verso è anche lecito dubitare del fatto che il legislatore aveva inteso consentire ai lavoratori destinati a transitare nei ruoli statali la conservazione dell'anzianità maturata, posto che alla stregua di quanto previsto dalla normativa riguardante il personale della scuola una simile eventualità avrebbe comportato una spesa di notevolissime dimensioni in relazione alla quale non era stata prevista alcuna copertura finanziaria.

Nel corso del 2005 si sono poi avute le prime pronunce della Corte di Cassazione, fra cui quelle ricordate nell'interrogazione, la quale ha ritenuto di dover interpretare l'articolo 8 più volte citato nel senso che i lavoratori destinati a transitare dovevano conservare l'intera anzianità maturata fino al momento del passaggio dai ruoli degli Enti locali ai ruoli dell'amministrazione statale.

A fronte dei suddetti pronunciamenti il legislatore, con l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006), ha ritenuto di fornire l'interpretazione autentica del citato articolo 8 chiarendo che l'inquadramento dei lavoratori destinati a transitare nei ruoli dell'amministrazione statale andava effettuato salvaguardandone il trattamento economico in godimento e quindi secondo il meccanismo che era stato concordato con le organizzazioni sindacali.

Parte della giurisprudenza ha dubitato della legittimità costituzionale della predetta disposizione investendo la Consulta che, con le sentenze n. 234 e 400 del 2007, ha escluso che il suddetto intervento normativo esorbitava dai limiti e dai presupposti in presenza dei quali il legislatore può offrire l'interpretazione autentica di una norma e, più in generale, che il meccanismo attraverso il quale doveva essere effettuato l'inquadramento dei lavoratori destinati a transitare nei ruoli dell'amministrazione statale fosse lesivo degli interessi di questi ultimi essendo

comunque pienamente garantita la conservazione del trattamento in godimento.

Dopo la prima pronuncia della Corte costituzionale, la Corte di Cassazione è ritornata sulla *vexata quaestio* (cfr. *ex multis* n. 677 e n. 8630, entrambe del 2008) ribadendo che l'articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 ha tutti i requisiti di norma di interpretazione autentica ed ha disatteso la pretesa dei lavoratori di vedersi riconosciuta l'intera anzianità di servizio posseduta al momento del transito nei ruoli statali. Inoltre, a confutazione di quanto sostenuto dalla difesa dei lavoratori, ha chiarito che nel caso di specie non poteva trovare in alcun modo applicazione la disciplina di cui alle direttive comunitarie regolanti il cosiddetto trasferimento d'azienda (ovvero di ramo d'azienda) trasfusa nell'articolo 2112 del codice civile, richiamato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non essendosi in presenza di trasferimento di personale correlato al trasferimento di funzioni.

Per altro verso, a fronte di ulteriori dubbi di costituzionalità del complesso normativo adombrati sulla base del richiamo dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e desunti dall'articolo 6, paragrafo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui lo Stato è tenuto a conformarsi per effetto di quanto previsto dal novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione (cfr: di recente Corte costituzionale sentenze n. 348 e 349 del 2001), la Cassazione ha riconosciuto che la disciplina regolante l'inquadramento dei lavoratori è funzionale «al-

l'esigenza di armonizzare situazioni lavorative differenziate all'origine ma bisognose di regole unitarie, una volta determinatasi la confluenza dei lavoratori in un unico comparto, in conformità del resto, al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico, dove tale principio ha un notevole rilievo teorico e pratico» e che l'interpretazione autentica non era finalizzata ad incidere sull'esito delle controversie in corso.

È infine intervenuto l'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in base al quale, in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, «viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Ultimamente, con nota dell'8 maggio 2008, la competente Direzione generale del Ministero ha avviato apposita indagine conoscitiva, per il tramite delle istituzioni scolastiche, al fine di quantificare i servizi prestati dal personale interessato nelle istituzioni scolastiche statali sino al 31 dicembre 1999; ciò in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008.

Le risultanze di tale rilevazione, una volta acquisite, costituiranno oggetto di valutazione congiunta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per eventuali indicazioni al comitato di settore, in vista del prossimo rinnovo contrattuale.

ALLEGATO 3

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione);

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2008 contenente disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185);

premesso che il provvedimento in esame prevede consistenti riduzioni di spesa con riferimento a varie materie di competenza della Commissione, al fine di reperire le risorse necessarie ad attuare le misure contenute nel provvedimento volte a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

considerato, peraltro, che l'articolo 5, comma 1, prevede il sostanziale azzeramento del Fondo per il ripristino del paesaggio, strumento indispensabile per la tutela e la valorizzazione del paesaggio italiano;

rilevato, altresì, che i tagli proposti, sempre ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, al Fondo per il funzionamento ordinario delle Università non appaiono giustificati alla luce del fatto che il Fondo costituisce l'unica risorsa per gli atenei italiani nello svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione;

tenuto conto, inoltre, che il medesimo articolo 5, comma 1, prevede una forte riduzione degli stanziamenti in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti per l'anno 2008 e un azzeramento di quelli relativi al 2009 e al 2010;

sottolineata, altresì, l'importanza delle funzioni svolte dal Centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate Scarl di Napoli e l'importanza di destinare in generale sufficienti risorse alla promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie;

considerato, ancora, che l'articolo 5, comma 1, prevede l'azzeramento degli stanziamenti previsti in favore del Fondo per lo sport di cittadinanza;

sottolineato, infine, che l'articolo 5, comma 9, lettera *a*), abroga i commi da 325 a 334 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che prevedevano meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne, cosiddetto *tax credit* esterno, che per le imprese interne alla filiera medesima cosiddetto *tax credit* interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario ripristinare gli stanziamenti in favore del Fondo per il ripristino del paesaggio, modificando conseguentemente l'articolo 5, comma 1;

2) risulta altresì necessario ripristinare gli stanziamenti in favore del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università ridotti dall'articolo 5, comma 1;

3) si considera inoltre necessario ripristinare gli stanziamenti in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, modificando di conseguenza l'articolo 5, comma 1;

4) appare necessario ripristinare gli stanziamenti previsti in favore del Centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate Scarl di Napoli e del Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie, modificando conseguentemente l'articolo 5, comma 1.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare gli stanziamenti in favore del Fondo per lo sport di cittadinanza, azzerati dall'articolo 5, comma 1;

b) appare opportuno, infine, sopprimere la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 9, lettera *a)*, che abroga i commi da 325 a 334 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 contenenti meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema.

ALLEGATO 4

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DAI DEPUTATI GHIZZONI E ZAZZERA**

La VII Commissione Cultura,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1185 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie;

premesso che:

le misure contenute nel decreto legge in esame determinano effetti marginali sul potere d'acquisto delle famiglie e penalizzano, attraverso tagli sostanziali, settori importati per la crescita del nostro Paese;

la disposizione dell'articolo 1, del suddetto disegno di legge, prevede la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa; tale intervento in realtà non reca nessun beneficio per gli inquilini, poiché la totale esenzione dal pagamento dell'ICI sulla prima casa, sulle relative pertinenze e sulle abitazioni assimilate (ad esempio, una seconda o terza casa assegnata in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali) esclude le famiglie non proprietarie, a partire da quelle che vivono in affitto. Inoltre, secondo i dati de *Il Sole 24 Ore* Ci beneficiari dell'esenzione ICI sono 16,9 milioni. Mancano all'appello altre 7 milioni di famiglie, tra le quali la percentuale di nuclei in condizioni di povertà è maggiore che tra i nuclei proprietari dell'abitazione principale. Al contrario, la legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), contestualmente alla detrazione aggiuntiva ICI dell'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile e fino a un massimo di 200 euro esonera, dal pagamento dell'imposta, il 40 per cento circa dei contribuenti e consente agli inquilini di

detrarre fino a 300 euro l'anno, che aumentano fino 991,6 euro all'anno per i giovani affittuari tra i 20 e i 30 anni di età con restituzione dello sgravio non goduto in caso di incapacienza;

la restituzione ai Comuni avviene nella forma di un trasferimento erariale, rappresentando quindi un passo indietro sulla strada del federalismo fiscale (così come l'inusitato blocco di tutte le addizionali che azzerava ogni autonomia tributaria degli enti territoriali). Costituisce inoltre un danno in prospettiva, perché il gettito ICI ha un suo naturale incremento (a differenza dei trasferimenti), in relazione sia alle nuove edificazioni, sia e soprattutto alla modernizzazione della fotografia catastale del territorio e alla lotta all'evasione e all'elusione, su cui i comuni hanno tanto investito con loro risorse tecnologiche, finanziarie e regolamentari. Invece, il rimborso ai Comuni per l'abolizione dell'ICI prima casa è previsto ancorato ai livelli del 2007 (peraltro sotto-stimati), senza alcun meccanismo di crescita nel tempo;

la detassazione degli straordinari, articolo 2 del suddetto disegno di legge in esame, è iniqua e contiene molte criticità. In un Paese che conserva uno dei tassi più bassi d'Europa di occupazione femminile, un tasso di disoccupazione elevato in molte aree territoriali non sviluppate e salari e stipendi molto bassi anche nelle aree territoriali più sviluppate e competitive, sarebbe più conveniente e convincente partire da incentivi all'occupazione stabile e all'aumento degli stipendi e dei

salari aziendali collegati alla crescita della produttività Ancora, il beneficio riguarda una minoranza di lavoratori, poiché sono esclusi i pubblici dipendenti, come infermieri, poliziotti, guardie carcerarie, ecc. Inoltre, la misura esclude sostanzialmente anche i lavoratori più deboli, ossia le donne, molti lavoratori atipici, i lavoratori del Mezzogiorno;

per quanto riguarda la questione Alitalia, la trasformazione del prestito-ponte in patrimonio ha lo scopo evidente di prendere tempo ed evitare l'immediata liquidazione di Alitalia ai sensi del codice civile e si tratta di un finanziamento senza alcuna prospettiva;

contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, non si tratta di una rinegoziazione che consente di trasformare un mutuo da tasso variabile a tasso fisso, ma di una rinegoziazione che trasforma un mutuo a tasso variabile con rata variabile per un periodo di tempo determinato, in un mutuo a rata fissa, ad un tasso stabilito, per un periodo di tempo indeterminato (che sarà tanto più lungo quanto più elevati saranno stati i tassi d'interesse nel periodo di ammortamento residuo dopo la rinegoziazione). In sostanza, dopo la rinegoziazione, il cittadino ha una rata più bassa ma la differenza viene versata in un conto dove si accumula un ulteriore debito che il cittadino dovrà rimborsare alla fine, trovandosi così indebitato non, ad esempio, a venti anni, ma a venticinque anni; senza considerare che su questo debito di interessi sarà calcolato un ulteriore interesse. La rinegoziazione del mutuo è un intervento conveniente per le famiglie solo in apparenza;

la copertura finanziaria del provvedimento in esame infligge tagli sostanziali ai settori della cultura, dell'istruzione superiore, dello sport, per i quali, nelle leggi finanziarie del Governo Prodi, erano destinate risorse significative e previsti importanti provvedimenti normativi;

considerato in particolare che, a copertura del provvedimento:

per il settore dell'Università e dell'Alta Formazione artistica e musicale, è

previsto un taglio sostanziale al Fondo di funzionamento ordinario dell'università e al Fondo per il Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, pur a fronte delle dichiarazioni della ministro Gelmini di voler potenziare il settore;

in contrasto anche con le parole del ministro Bondi, pronunciate durante l'illustrazione delle linee programmatiche del proprio dicastero, circa il personale impegno di contrastare ogni definanziamento a svantaggio delle politiche per la tutela dei beni culturali e del paesaggio, e per il sostegno dello spettacolo, si registrano molti tagli di fondi per interventi destinati proprio in questi settori. Per quanto attiene allo spettacolo, ad esempio, il provvedimento in esame sopprime due importanti interventi, previsti dalla finanziaria 2008, quali il credito d'imposta a favore degli investimenti nella filiera del cinema (-16,7 milioni per il 2008 e 66,8 per il 2009 e il 2010) e il contributo straordinario (di 2 milioni per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010) alle sale cinematografiche. Inoltre vengono azzerati il fondo per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità il contributo in conto interessi per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici dei comuni e per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Stessa sorte tocca al fondo per il ripristino del paesaggio e a quello per la celebrazione dell'anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Inoltre, si abroga il finanziamento permanente, approvato dalla legge Finanziaria 2008, per la costituzione del Centro del libro e della lettura;

per il settore dello sport si azzerano completamente le risorse destinate al fondo eventi sportivi, al contributo per i campionati mondiali di pallavolo e al Co-

mitato italiano paraolimpico, e al fondo per lo sport di cittadinanza al quale il Governo Prodi ha riconosciuto l'alto valore sociale;

rilevato inoltre che, oltre ai suddetti tagli, il provvedimento recupera ulteriori risorse utilizzando gli accantonamenti allocati dalla legge Finanziaria 2008 nella tabella A per spese di parte corrente dei ministeri per 170 milioni per il 2008 (più elevato, oltre, 450 milioni, a decorrere dal 2010) e un taglio lineare della tabella C, della medesima legge Finanziaria, dal 2010 molto sostanzioso perché pari a circa 1 miliardo di euro. Come noto, entrambe le tabelle A e C, sono parte integrante delle leggi finanziarie: nella tabella A sono indicate le risorse accantonate per ciascun ministero per far fronte alla legislazione di spesa di parte corrente nell'ambito della propria attività mentre con la tabella C si determina per ciascun anno il finanziamento per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria. In particolare, il taglio lineare in tabella C, così come determinato, riduce

le risorse del Ministero della pubblica istruzione di 19, 2 milioni di euro per l'anno 2008, del Ministero dell'università di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e le risorse del Ministero per i beni e le attività culturali di 5 milioni di euro nel 2008 e di 11,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

tenuto conto che il decreto prevede inoltre l'abrogazione della norma, prevista dal Governo Prodi, che consentiva gli investimenti immobiliari dell'INAIL: in particolare, per il settore dell'Università sarebbero stati a disposizione 1.715 milioni, destinati alla realizzazione anche di residenze per studenti negli Atenei di Milano, Benevento, Catanzaro, Enna, Bari e Bologna,

esprime

PARERE CONTRARIO

con il ripristino dei fondi soppressi o sottoposti a decurtazione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145-A/R Governo	128
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/08 Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	128
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145-A/R Governo	130
---	-----

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 19 giugno 2008.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1145-A/R Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.45 alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 giugno 2008. —Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. —Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.

DL 93/08 Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 17 giugno 2008.

Franco STRADELLA (Pdl), *relatore*, secondo quanto affermato nella precedente seduta, ribadisce che il provvedimento in esame reca importanti e positive norme, fortemente attese per il rilancio dell'economia e il sostegno al potere di acquisto delle famiglie. Poiché peraltro, il decreto-legge investe le competenze della VIII Commissione esclusivamente sotto il profilo delle coperture finanziarie, ritiene che si possa certamente assumere un orientamento favorevole, nella consapevolezza che vi è un forte impegno del Governo a

recuperare le risorse necessarie a fronteggiare taluni degli investimenti che, con l'articolo 5 del provvedimento in esame, potrebbero vedersi decurtati i fondi a disposizione.

In tal senso, propone di esprimere parere favorevole.

Gianpiero BOCCI (PD) rileva che il decreto in esame azzera i finanziamenti a molti interventi di particolare rilevanza ambientale e infrastrutturale, con l'unico scopo di realizzare un intervento -l'abolizione dell'ICI sulla prima casa -di fatto già realizzato, in misura quasi integrale, dal precedente Governo. Solo per citare i più importanti tra gli investimenti che vengono revocati, ricorda il potenziamento della viabilità in Calabria e Sicilia, il fondo per la promozione del trasporto pubblico locale, le cosiddette «autostrade del mare» che avevano lo scopo di trasferire il traffico pesante dalle strade al trasporto marittimo, il fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, il fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale, il fondo per la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, il fondo per il ripristino del paesaggio, ovvero per la demolizione dei cosiddetti «ecomostri», il fondo per lo sviluppo delle isole minori, il fondo per l'ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Sostiene che il relatore, sia pur con una certa abilità si stia «arrampicando sugli specchi» per giustificare un simile «massacro finanziario» di pezzi importanti della politica ambientale del Paese, arrivando ad affermare che queste rinunce, nonostante si tratti di annullare interventi di rilievo strategico, sono indispensabili a fronte dell'obiettivo più alto di sostegno economico alle famiglie e di solidarietà sociale e, comunque, il Governo si farà carico di ripristinarle rapidamente.

Ritiene, pertanto, che nessuno possa confidare in queste promesse, fatta eccezione, forse, per i soli ministri Prestigiacomo e Matteoli, mentre la realtà concreta dimostra che provvedimenti indispensabili

al territorio sono completamente scomparsi dall'agenda degli interventi, in settori decisivi. Al contempo, osserva che lo stesso relatore si ricorda di citare, tra gli stanziamenti cancellati, quelli per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale: in questo senso, afferma che è vero che quest'anno le piogge sono state abbondanti su tutto il territorio nazionale (e, quindi, si corrono meno rischi rispetto ai consueti problemi estivi di approvvigionamento idrico); tuttavia, ciò non toglie che la rete idrica nazionale registra perdite che raggiungono oltre il 40 per cento del volume d'acqua trasportato. Auspica, quindi, che nessun Ministro e nessun rappresentante della maggioranza si spinga, nei prossimi mesi, a svolgere affermazioni retoriche sulla necessità di tutelare le risorse idriche e di evitarne lo spreco, soprattutto dopo questo comportamento, che definisce incosciente e dissenzato.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) giudica superfluo ripercorrere l'elenco di tagli finanziari già illustrato dal deputato Bocci, elenco che investe obiettivi infrastrutturali necessari e urgenti, ai quali sembra che il Governo abbia definitivamente rinunciato. Al riguardo, si domanda se questi tagli siano davvero accettabili per il Paese, considerato anche che i cittadini si troveranno, di fatto, a vedersi trasferiti gli oneri dell'imposta sugli immobili dai comuni allo Stato e, al contempo, dovranno forse accorgersi che i veri beneficiari della disposizione sull'ICI saranno proprio coloro che non ne avrebbero alcun bisogno.

Tommaso FOTI (Pdl) ritiene che le dichiarazioni testé rese dal deputato Piffari siano destituite di fondamento, tanto che le ville sono escluse dal campo di applicazione del provvedimento. Allo stesso tempo, intende ricordare che il gruppo dell'Ulivo, nella precedente legislatura, aveva esso stesso inserito l'abolizione totale dell'ICI nel suo programma di go-

verno, per cui non si comprendono le ragioni della contrarietà assunta oggi rispetto al provvedimento in esame. Rammenta, peraltro, che l'ICI -nel momento della sua istituzione -doveva rappresentare un atto di natura straordinaria, mentre si è poi trasformata in un'imposta permanente; bene ha fatto, dunque, il Governo a rimuovere tale imposizione per la prima casa.

Quanto al problema delle coperture finanziarie, osserva che il Governo -come affermato anche dal rappresentante del dicastero delle infrastrutture nella precedente seduta -ha ben chiaro che si tratta di tagli finanziari di carattere momentaneo, tanto che molte delle misure previste nell'articolo 5 e negli allegati saranno ripristinate in occasione della prossima manovra finanziaria. Al riguardo, peraltro, si domanda quali alternative avrebbe avuto il Governo nella corrente legislatura, considerato che del presunto «tesoretto» costituito dall'extra-gettito tributario, che la precedente maggioranza avrebbe dovuto utilizzare per preannunciate nobili finalità non esiste alcuna traccia concreta nel bilancio dello Stato.

Mauro LIBÈ(UdC) osserva che il provvedimento è mosso da buone intenzioni, ma affronta anche interventi di carattere non assolutamente prioritario, come -ad esempio -l'abolizione dell'ICI. Si tratta, a suo giudizio, di comprendere che la soppressione di tale imposta, al pari delle altre misure proposte, rappresentano interventi minimi di manutenzione economico-normativa, che rischiano di rimanere mere operazioni di facciata. Al contempo, pur rilevando che la realizzazione di questi interventi rischia di pregiudicare in modo consistente le risorse per altre misure di natura infrastrutturale e ambientale, ritiene che il provvedimento in esame meriti un timido giudizio positivo, con l'auspicio che il Governo sappia intervenire più incisivamente sui problemi del Paese. Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sebbene con le riserve testé evidenziate.

Alessandro BRATTI (PD) rinnova le preoccupazioni espresse dal deputato Bocci sui profili di natura finanziaria, che hanno portato a incisivi tagli di fondi per l'ambiente e la mobilità sostenibile. Soprattutto con riferimento a quest'ultima, osserva che i tagli aggravano pesantemente la situazione dei comuni, già colpiti dalla perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa: vi è quindi, il concreto rischio di paralisi del sistema del trasporto pubblico locale in molte zone del Paese.

Rimarca, poi, il problema del blocco dei cosiddetti «fondi INAIL» tra i quali vi erano stanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture ospedaliere e sanitarie, i cui programmi di completamento -ormai vicini alla fase finale -vengono seriamente messi in crisi. Per tali ragioni, dichiara il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 19 giugno 2008.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145-A/R Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.30 alle 12.40, dalle 15.10 alle 15.25 e dalle 19.30 alle 19.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
INTERROGAZIONI:	
5-00049 Velo: Incremento del costo dei collegamenti esercitati dalla Toremar tra Piombino e l'Isola d'Elba	131
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	133
5-00043 Schirru: Cessazione del servizio marittimo merci tra Golfo Aranci e Civitavecchia .	132
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 giugno 2008. —Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. —Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.35.

5-00049 Velo: Incremento del costo dei collegamenti esercitati dalla Toremar tra Piombino e l'Isola d'Elba.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni in oggetto è assicurata anche

tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia VELO (PD), pur prendendo atto che il Governo ha fornito una ricostruzione puntuale e dettagliata delle dinamiche poste a fondamento dell'incremento tariffario su cui si riserva di effettuare un successivo approfondimento, non può che dichiararsi insoddisfatta della risposta del Governo. Nell'interrogazione, infatti, non si manifestavano dubbi circa l'esistenza di una chiara dinamica di aumento dei prezzi dei carburanti, né che l'innalzamento delle tariffe non avesse seguito il giusto *iter* amministrativo. Infatti, la questione sollevata nell'interrogazione aveva natura politica e non tecnica, ossia riguardava le inevitabili penalizzazioni che il citato incremento delle tariffe determina su un territorio a vocazione turistica, in un momento di forte concorrenza internazionale nel settore.

Chiede dunque che il Governo intervenga per eliminare quello che potrebbe rappresentare un freno allo sviluppo e al turismo sia per l'isola d'Elba che per altre isole, dal momento che tale incremento rappresenta per la popolazione locale, a tutti gli effetti, una vera e propria tassa da cui, di fatto, non ci si può sottrarre.

Più in generale, con riferimento ai provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare il caro-carburanti, osserva come nel caso della cosiddetta Robin Tax tali provvedimenti potrebbero risultare non solo inefficaci, ma anche dannosi per i consumatori, comportando un sostanziale trasferimento dell'onere fiscale su questi ultimi. Per quanto riguarda, poi, le misure di sterilizzazione del maggior gettito conseguente all'aumento dei prezzi, osserva come esse fossero già state preannunciate dal Governo precedente.

Sollecita quindi il Governo ad adottare misure urgenti e interventi strutturali per fronteggiare la crisi della Tirrenia e per assumere nell'ambito dell'Unione Europea iniziative per contrastare il caro-carburanti.

5-00043 Schirru: Cessazione del servizio marittimo merci tra Golfo Aranci e Civitavecchia.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), pur riconoscendo all'Esecutivo la volontà di approfondire il problema anche attraverso il tavolo di lavoro istituito con la Regione Sardegna, esprime, anche a nome del suo gruppo, insoddisfazione per la risposta del Governo.

Sottolinea come il disequilibrio finanziario lamentato dal Governo è dovuto non solo agli alti costi di esercizio, ma anche

alla mancata realizzazione, negli ultimi cinquant'anni, di una politica infrastrutturale sull'isola, soprattutto con riferimento ai raccordi ferroviari per le zone industriali, che ha penalizzato notevolmente la regione Sardegna rispetto ad altre regioni, con grave danno per le aziende, soprattutto quelle agricole che, in carenza di adeguati trasporti ferroviari, hanno dovuto rivolgersi ad altri vettori.

Ritiene che il Governo dovrebbe richiamare l'attenzione di Trenitalia per mettere in campo tutte le iniziative necessarie per scongiurare il passaggio dal sistema ferromare al sistema ferro-mare-gomma, in quanto altrimenti si determineranno gravi inconvenienti anche al trasporto su gomma, dal momento che in Sardegna vi è un'unica grande arteria stradale che verrebbe ulteriormente congestionata dal transito di grossi mezzi di trasporto con grave danno alla sicurezza stradale.

Giudica inoltre del tutto insufficiente l'ipotesi di prevedere due traversate alla settimana che, anzi, aggraverebbero la situazione determinando per le aziende locali una lievitazione dei costi di esercizio.

Rammenta infine che oltre al danno economico, vi sarebbe per l'isola un ulteriore problema costituito dalla perdita di posti di lavoro nel sistema ferroviario.

Chiede pertanto al Governo di bloccare la decisione già preannunciata, facendo precedere qualsivoglia proposta di soluzione da un piano di ristrutturazione e di investimento per il trasporto in Sardegna. Ricorda infatti che, trattandosi di un trasporto essenziale, esso rappresenta non solo un dovere per il Governo, ma anche un diritto per gli abitanti della Sardegna, a motivo della sua particolare collocazione geografica.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-00049 Velo: Incremento del costo dei collegamenti esercitati dalla Toremar tra Piombino e l'Isola d'Elba.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli aumenti dei livelli tariffari apportati dalla società Toremar, come dalle altre società del Gruppo Tirrenia, tramite introduzione di apposite addizionali, hanno corrisposto alla stringente necessità di compensare, almeno parzialmente, i più consistenti rincari dei prezzi dei carburanti verificatisi negli ultimi anni.

In data 5 marzo 2008, la società Toremar ha fatto espressa richiesta di poter operare una modifica al vigente calendario di applicazione delle tariffe (cosiddetta stagionalità tariffaria), ritenendo che tale modifica potesse permettere un incremento dei noli e il correlativo decremento della sovvenzione d'esercizio.

Tali modifiche si sostanziano nel passaggio dalla bassa stagione alla media stagione delle tariffe di alcuni giorni dei mesi di maggio, giugno e settembre e nel passaggio dalla media all'alta stagione delle tariffe di alcuni giorni dei mesi di luglio e agosto.

Nella Tabella 1 in allegato «A» alla presente che si rimette a disposizione degli interroganti e della Commissione, sono esposte analiticamente le proposte di modifica della stagionalità presentate dalla società Toremar.

In data 20 marzo 2008 si è riunita la Conferenza dei Servizi con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per valutare, tra le altre, la richiesta della società Toremar.

Nel corso della Conferenza, su proposta del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, si è deciso di richiedere alla società Toremar l'elabora-

zione di una simulazione dalla quale poter evincere il risultato finale della succitata modifica della stagionalità in senso favorevole in termini di incassi, con evidenti riflessi positivi sulla sovvenzione.

Il 18 aprile 2008 la società Toremar ha pertanto comunicato che l'applicazione della nuova stagionalità tariffaria avrebbe prodotto un incremento dei noli stimabile in euro 200.000, con il conseguente effetto riduttivo sull'importo di sovvenzione.

In data 23 aprile 2008 si è riunita la Conferenza dei Servizi che ha dato parere favorevole all'applicazione della stagionalità proposta dalla società Toremar, anche in considerazione delle continue riduzioni alle quali è stato soggetto il capitolo di bilancio relativo alla determinazione della sovvenzione di esercizio per il Gruppo Tirrenia nel corso degli ultimi anni per effetto delle varie manovre di finanza pubblica succedutesi nel tempo.

In data 28 aprile 2008, è stata quindi autorizzata la modifica della stagionalità limitatamente all'anno in corso, subordinandola all'effettiva realizzazione della riduzione della sovvenzione d'esercizio.

A titolo di esempio, l'incremento concreto tariffario per la linea Piombino/Portoferraio, è il seguente: per ogni passeggero il costo è passato da euro 9,30 a euro 10,30 con un aumento di 1 euro; per le autovetture di lunghezza minore di 4 metri il costo è passato da euro 28,50 a euro 38,60 con un aumento di euro 10,10; per le autovetture di lunghezza

superiore ai 4 metri il costo è passato da euro 28,50 a euro 43,80 con un aumento quindi di euro 15,30.

Per completezza di informazioni si riporta nella Tabella 2 nell'allegato la dinamica tariffaria autorizzata per la società Toremar negli ultimi anni, limitata alla sola linea Piombino/Portoferraio nelle tipologie «Passeggeri» e «Auto al seguito».

Va sottolineato che le tariffe per i residenti non subiscono modifiche per effetto della stagionalità.

L'ultimo aggiornamento tariffario complessivo risale quindi al Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2003 che prevedeva tutte linee esercite dalla società Toremar con le diverse tipologie di trasporto.

Si ricorda che le manovre finanziarie degli anni trascorsi hanno perseguito l'obiettivo primario del contenimento della spesa pubblica andando ad operare incisive contrazioni delle disponibilità di risorse di bilancio in molteplici settori tra cui anche quello dei collegamenti marittimi pubblici con le isole maggiori e minori.

Situazione analoga si è ripetuta anche per il corrente esercizio.

Lo stanziamento di fondi sul capitolo 1960, relativo all'erogazione della sovvenzione statale per le società che operano i servizi di collegamento marittimo pubblico, fissato nella Legge di Bilancio 2008 in euro 178.461.480, si è ridotto di euro 21.643.632 a seguito dei tagli posti in essere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 507, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93/08.

L'ammontare dello stanziamento del predetto capitolo per l'esercizio 2008 è infatti pari ad euro 156.817.847.

La scelta di introdurre delle addizionali tariffarie per il «caro gasolio» e di provvedere ad una modifica della stagionalità tariffaria è derivata dal tentativo, a fronte di obiettivi sfavorevoli condizioni congiun-

turali, di contemperare le esigenze del mantenimento dei collegamenti marittimi essenziali – e quindi la salvaguardia del principio della continuità territoriale – con la riduzione delle disponibilità finanziarie a disposizione dell'Amministrazione per il pagamento dei predetti servizi.

In effetti, grazie anche all'introduzione delle addizionali in argomento si è ad oggi limitato al minimo la contrazione dei collegamenti eserciti.

Tali misure sono state introdotte in esito al parere favorevole espresso in merito dalla Conferenza di servizi svoltasi tra le Amministrazioni interessate concertanti dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze.

Si conclude facendo presente che la problematica in questione sarà comunque presa in esame in sede di rinnovo delle convenzioni che scadono il prossimo 31 dicembre 2008.

ALLEGATO «A»

Tabella 1

Calendario per l'applicazione delle tariffe

Maggio: 01, 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 – media stagione;

Giugno: 01, 02, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29 – media stagione;

Luglio: 04, 11, 18, 25 – media stagione;

Luglio: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 – alta stagione;

Agosto: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 – alta stagione;

Settembre: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28 – media stagione.

Tabella 2

Dinamica tariffaria

Linea Piombino/Portoferraio	Bassa Stagione in euro	Media Stagione in euro	Alta Stagione in euro
Passeggeri Ordinari	5,30	6,30	7,10
Passeggeri Residenti	2,45	2,45	2,45
Auto	20,70	< 4 m. 30,80 > 4 m. 36,00	< 4 m. 36,00 > 4 m. 41,20
Auto Residenti	15,45	15,45	15,45

A tali importi tariffari vanno sommate le seguenti addizionali:

1) addizionali previste per il recupero del rincaro dei prezzi dei combustibili autorizzate in data 12 aprile 2006:

Passeggeri	2,00 euro;
Passeggeri Residenti	0,50 euro;
Auto	3,00 euro;
Auto Residenti	1,00 euro.

2) addizionali per il recupero del rincaro dei costi sostenuti per le opera-

zioni portuali autorizzate in data 19 marzo 2007:

Passeggeri	1,00 euro;
Passeggeri Residenti	0 euro;
Auto	2,40 euro;
Auto Residenti	0 euro.

3) addizionali previste per il recupero dell'ulteriore rincaro dei prezzi dei combustibili autorizzate in data 21 marzo 2008:

Passeggeri	1,00 euro;
Passeggeri Residenti	0,20 euro;
Auto	2,40 euro;
Auto Residenti	0,72 euro.

ALLEGATO 2

5-00043 Schirru: Cessazione del servizio marittimo merci tra Golfo Aranci e Civitavecchia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La Società RFI S.p.A., in base alle prescrizioni dell'Atto di Concessione, in aggiunta al Pacchetto Minimo di Accesso alla Infrastruttura, presta il servizio di traghettamento di carri ferroviari merci con la Sardegna.

Anche per tale prestazione, come per tutte quelle fornite nel suo ruolo di Concessionario, RFI S.p.A. si rivolge esclusivamente al mercato costituito dalle imprese ferroviarie.

Per il servizio di traghettamento di carri ferroviari sulla relazione Civitavecchia Golfo Aranci, al momento, l'unico cliente è Trenitalia S.p.A., che ha recentemente richiesto di acquistare un minor numero di corse su tale tratta.

I volumi delle merci trasportate tra il Continente e l'Isola, fa conoscere Ferrovie dello Stato, risultano difatti molto contenuti. Nel 2007 sono state trasportate circa 520.000 tonnellate di cui il 50 per cento intermodale mentre i flussi sono risultati strutturalmente squilibrati e disomogenei; esiste, inoltre, una forte concorrenza della gomma, anche per l'assenza di raccordi ferroviari nelle aree industriali.

Tendenzialmente, i servizi per le Isole, per la loro naturale struttura, non solo non sono remunerativi ma non consentono neppure la copertura dei costi di esercizio e, pertanto, rientrano nel servizio universale merci per il quale sono previsti contributi pubblici.

Nello scorso mese di gennaio Trenitalia S.p.A ha pertanto comunicato al già Ministero dei trasporti che gli obblighi di servizio per il trasporto ferroviario di merci, incluso il trasporto da e per la

Sardegna, presentano uno sbilancio ampiamente superiore alle risorse finanziarie pubbliche all'uopo stanziato.

Segnatamente, l'impresa ferroviaria ha addotto una differenza costi-ricavi pari a 179 milioni di euro (secondo il dato contenuto nell'ultimo rendiconto certificato disponibile, riferito al 2006) a fronte dello stanziamento per il 2008 nel bilancio dello Stato di 107,6 milioni.

Nello specifico per la Sardegna, il margine operativo negativo ammonta per lo stesso anno a 26 milioni di euro.

Anche considerando le previsioni del Piano d'impresa 2007-2011, ancorché migliorative rispetto ai dati citati, che per il 2008 prevedono uno sbilancio di 149 milioni di euro oltre IVA, il divario rimane estremamente ampio.

Conseguentemente, sono stati effettuati successivi approfondimenti e, nello scorso mese di maggio, l'impresa ferroviaria ha elaborato una proposta di riassetto dei servizi da e per l'Isola evidenziando alcune criticità strutturali che al riguardo connotano il trasporto ferroviario delle merci e ne condizionano i risultati economici tra i quali si citano gli elevati costi di esercizio legati al traghettamento dei carri i traffici esigui, strutturalmente squilibrati e disomogenei tra l'Isola e il Continente e, infine, l'assenza di raccordi ferroviari nelle aree industriali.

La proposta avanzata da Trenitalia consiste nel sostituire il trasporto «ferro-mare-ferro» in cui il traghettamento ha luogo tra il porto di Civitavecchia e quello di Golfo Aranci, con un servizio «ferro-mare-gomma» con tratta marittima Livor-

no-Olbia del tipo «roll on/roll off» dedicato alle UTI (*container*, casse mobili, semirimorchi).

Il nuovo assetto comporta un risparmio nel fabbisogno di contribuzione stimabile tra i 18 e i 20 milioni di euro che dovrebbe comunque costituire un assetto «ponte» transitorio in attesa di una soluzione stabile di medio periodo finalizzata al ritorno a una soluzione intermodale di tipo «combinato ferromare-ferro» che, tra l'altro, richiederà appositi interventi infrastrutturali.

Trenitalia stessa, il 17 aprile 2008 ha prospettato alla Regione Sardegna, nel corso di apposito incontro, alcune ipotesi

di diverso assetto dei servizi di trasporto merci da e per l'Isola. Al contempo, è in via di attivazione un tavolo di confronto tra il Ministero e la Regione.

Da ultimo, va evidenziato che si sta valutando la possibilità di evitare, per l'anno in corso, la chiusura *tout court* del servizio di trasporto ferroviario di merci nell'Isola prevedendo un servizio «su richiesta» di traghettamento carri per esigenze discontinue, come ad esempio quelle delle Forze Armate e dei fornitori di materiale ferroviario operanti in Sardegna (in particolare Keller e Convesa), oltre che per l'inoltro dei rotabili di Trenitalia alle Officine Grandi Riparazioni sul Continente.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.15 alle 13.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'INAIL, prof. Vincenzo Mungari, in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro 139

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 giugno 2008.

Audizione del Presidente dell'INAIL, prof. Vincenzo Mungari, in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione e sui problemi del settore agricolo.

Audizione delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri . 140

ERRATA CORRIGE 140

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 giugno 2008

Sulla situazione e sui problemi del settore agricolo.

**Audizione delle organizzazioni professionali agricole
Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 9.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 18 giugno 2008, a pagina 183, prima colonna, alla diciottesima riga, la parola « *Interviene* » si intende sostituita dalle seguenti: « *Intervengono il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, e* ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 giugno 2008. –Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Atto n. 2.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2008.

Sandro GOZI (PD) rileva l'importanza della materia affrontata dallo schema di decreto in esame, anche sotto il profilo della tutela della salute dei cittadini. Ri-

terrebbe opportuno svolgere un approfondimento sulle disposizioni riguardanti l'accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche, al fine di comprendere se vi siano margini di intervento rispetto a quanto disposto in ordine all'obbligo di informazione «minima» circa le sostanze pericolose contenute nei prodotti.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) osserva come la XIV Commissione sia chiamata ad esprimersi su un provvedimento di particolare importanza, poiché dall'attuazione della direttiva 2006/121/CE dipende il futuro della salute dei cittadini e dell'industria chimica europea. Occorre ricordare infatti che la preoccupazione per l'immissione nell'ambiente di sostanze chimiche non testate dalla storia è venuta crescendo negli ultimi anni, sia perché è in crescita costante il numero di tali sostanze, diffuse in gran parte attraverso i prodotti dell'industria manifatturiera, sia perché si assiste ad un'incidenza sempre maggiore di patologie – cita il caso delle allergie – riconducibili proprio a tali sostanze.

Si pone quindi il problema di pervenire ad un difficile equilibrio tra due distinte esigenze: quella della massima tutela pos-

sibile della salute dei cittadini e quella dello sviluppo dell'industria chimica e manifatturiera. Occorre, inoltre, rispondere ad alcune questioni tecniche. La prima riguarda il numero di sostanze che debbono essere testate. Certamente si deve procedere alla registrazione di tutte le sostanze chimiche, ma non tutte possono essere sottoposte a procedure di prova; test rigorosi debbono essere limitati alle sostanze prodotte a partire da una certa data. In secondo luogo, occorre individuare i criteri di valutazione in ordine alla pericolosità di tali sostanze, poiché è filosoficamente, oltre che scientificamente, impossibile provare che una sostanza non è pericolosa; si può solo dimostrare che non lo è stata sino ad ora.

Invita quindi la Commissione ad una valutazione rigorosa del provvedimento in esame, sebbene debba rilevare come la compatibilità comunitaria delle disposizioni in oggetto non sembri presentare profili problematici. Osserva infine che nell'attuazione della citata direttiva siano lasciati spazi estremamente esigui di determinazione al legislatore; ove venissero applicate le disposizioni del Trattato di Lisbona - ma si tratta, alla luce dei fatti più recenti, di una mera ipotesi - un simile intervento potrebbe essere ritenuto lesivo del principio di sussidiarietà

Mario PESCANTE, *presidente*, si associa alle considerazioni da ultimo svolte dall'onorevole Buttiglione, rilevando come lo schema di decreto in esame si configuri come un provvedimento di armonizzazione e coordinamento normativo, che interviene molto limitatamente nel merito delle questioni.

La materia affrontata riveste in realtà particolare delicatezza, poiché si rivolge, oltre che a destinatari diretti - il settore chimico industriale - anche a destinatari indiretti, che sono i cittadini e il loro diritto alla salute. Appare quindi necessario un esame particolarmente attento e approfondito della materia.

Luca BELLOTTI (PdL) sottolinea a sua volta il rilievo della materia affrontata

dallo schema di decreto in esame. Sebbene si tratti di un provvedimento che si limita sostanzialmente a recepire le disposizioni comunitarie, riterrebbe particolarmente importante poter svolgere alcune osservazioni anche nel merito delle questioni affrontate, anche con specifico riferimento al settore agricolo.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che, sebbene non sembrino emergere profili problematici in ordine alla compatibilità comunitaria delle norme in esame, nulla esclude che la Commissione possa soffermarsi sugli aspetti problematici del provvedimento, anche alla luce dell'esame presso la XII Commissione. Specifiche osservazioni potranno quindi essere trasmesse al relatore dai componenti della Commissione interessati.

Gianluca PINI (LNP) giudica particolarmente opportuno un ruolo attivo della XIV Commissione nell'esame dei provvedimenti, che non si limiti ad una mera ratifica ma riesca ad entrare nel merito delle questioni, pur senza invadere le competenze di altre Commissioni. Per quanto riguarda lo schema di decreto in esame si pongono senz'altro problemi di tutela dei consumatori e della loro salute e problemi riguardanti la produzione alimentare italiana.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) richiama il ruolo della XIV Commissione, anche tenuto conto del fatto che l'assegnazione del provvedimento alle sole Commissioni XII e XIV sembrerebbe lasciare scoperti alcuni settori, quali quello agricolo e industriale.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del presidente	143
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	143

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Giovedì 19 giugno 2008 — Presidenza del presidente provvisorio Karl ZELLER, indi del presidente eletto Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Karl ZELLER, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del presidente.

Karl ZELLER, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	38
Maggioranza assoluta dei voti	20

Hanno riportato voti:

Caparini	22
Schede bianche	16

Proclama eletto Presidente il deputato Davide Caparini.

Davide CAPARINI, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto e un augurio di proficuo lavoro a tutti i componenti la Commissione.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Davide CAPARINI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti

37

Hanno riportato voti:

Lisi	21
Mario Pepe (PD)	14
Schede bianche	2

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Ugo Lisi e Mario Pepe (PD).

Il deputato Ugo LISI (Pdl), nel formulare gli auguri di buon lavoro al neo-eletto presidente, ricorda la figura del padre, Antonio Lisi, che ha ricoperto la carica di vicepresidente della Commissione parla-

mentare per le questioni regionali nella XII legislatura.

Davide CAPARINI, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 37

Hanno riportato voti:

Filippi 20

Fosson 15

Schede nulle 1

Schede bianche 1

Proclama eletti segretari i senatori Alberto Filippi e Antonio Fosson.

Davide CAPARINI, *presidente*, invita i Gruppi a designare tempestivamente i propri rappresentanti in seno alla Commissione.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione
(ai sensi dell'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei vicepresidenti e dei segretari	145
Sui lavori della Commissione	146

Giovedì 19 giugno 2008. — Presidenza del Presidente provvisorio Gerardo D'AMBROSIO, indi del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 14.30.

Elezione del Presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

In apertura di seduta il presidente provvisorio, senatore Gerardo D'AMBROSIO, avverte che l'elezione dell'ufficio di presidenza avverrà in conformità alle disposizioni del regolamento del Senato in quanto applicato nella precedente legislatura la cui Presidenza competeva al Senato.

Invita quindi i deputati Paola De Micheli e Maurizio Del Tenno a svolgere le funzioni di segretari provvisori ed indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	36
Maggioranza assoluta dei componenti	21

Ha ottenuto voti:

Andrea PASTORE	26
Schede bianche	10

Proclama quindi eletto presidente della Commissione il senatore PASTORE.

Il presidente PASTORE, dopo un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento, indice la votazione per l'elezione dei due VicePresidenti e dei due Segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due VicePresidenti:

Presenti e votanti	36
--------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Tommaso FOTI	22
Carlo COSTANTINI	1
Schede bianche	3

Proclama quindi eletti Vice Presidenti della Commissione il deputato Tommaso FOTI e il deputato Carlo COSTANTINI.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti	36
--------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Simeone DI CAGNO ABBRE- SCIA	22
Gerardo D'AMBROSIO	12
Schede bianche	2

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione il deputato Simeone DI CAGNO ABBRESCIA e il senatore Gerardo D'AMBROSIO.

Sui lavori della Commissione.

Il presidente PASTORE invita i Gruppi parlamentari a designare i propri rappresentanti onde poter procedere tempestivamente alla convocazione dell'ufficio di presidenza integrato per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 147

*Giovedì 19 giugno 2008. — Presidenza
del presidente provvisorio Giorgio MERLO.*

La seduta comincia alle 14.30.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi del regolamento interno, dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di segretario della Commissione, invita i deputati Peluffo e Reguzzoni a svolgere le funzioni di segretari. Indice quindi la votazione per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constatato che la Commissione non è in numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa
alle 15.45.**

Il senatore Fabrizio MORRI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione. Invita i deputati Peluffo e Beltrandi a svolgere le funzioni di segretari. Indice quindi una nuova votazione per l'elezione del presidente, non essendo stato raggiunto nella precedente votazione il numero legale.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti, appreziate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	148
Sui lavori della Commissione	149

Giovedì 19 giugno 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Antonino LO PRESTI, indi del presidente eletto Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 13.30.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Invita i deputati Giuseppe Berretta e Massimiliano Fedriga a svolgere le funzioni di segretari. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 17
Maggioranza assoluta dei voti: . 9

Hanno ottenuto voti:

Jannone: 10
Schede bianche: 6
Schede nulle: 1

Proclama quindi eletto presidente della Commissione il deputato Giorgio Jannone.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, indice, quindi, la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: 17

Hanno ottenuto voti:

Lo Presti: 10
Motta: 7

Proclama eletti Vicepresidenti della Commissione i deputati Antonino Lo Presti e Carmen Motta.

Comunica quindi il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti e votanti: 17

Hanno ottenuto voti:

Franzoso: 10
Poli: 7

Proclama eletti segretari della Commissione i deputati Pietro Franzoso e Nedo Lorenzo Poli.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, rivolge alla Commissione un breve indirizzo di saluto, esprimendo il ringraziamento per l'elezione avvenuta al primo scrutinio. Nell'intendimento di dare immediato impulso ai lavori della Commissione invita ciascun gruppo a designare il proprio rappresentante, al fine di riunire quanto prima l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

La senatrice Franca DONAGGIO (PD) ritiene opportuno che la Commissione avvii quanto prima i propri lavori anche al fine di approfondire tematiche quali la cartolarizzazione degli immobili degli enti, i provvedimenti a favore dei meno abbienti

previsti dalla manovra economico-finanziaria varata dal Governo, nonché l'imminente rinnovo dei vertici degli enti pubblici di previdenza.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, assicura la senatrice Donaggio che terrà conto delle richieste formulate, che saranno valutate nella prima riunione utile dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Il deputato Antonino LO PRESTI (PdL) fa presente che la Commissione non ha specifiche competenze in materia di nomina dei vertici degli enti pubblici di previdenza.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario	150
--	-----

Giovedì 19 giugno 2008. — Presidenza del presidente provvisorio, Vincenzo SPEZIALI, indi del presidente eletto Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.40.

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

Vincenzo SPEZIALI, *presidente*, ricorda che il Comitato è convocato per costituire l'ufficio di presidenza composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato Alessandro Naccarato, indice la votazione per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti	20
Votanti	20
Maggioranza assoluta dei voti .	11

Hanno ottenuto voti:

Margherita Boniver	10
Sandro Gozi	1
Schede bianche	9

Nessuno avendo riportato la maggioranza prescritta, indice la votazione di ballottaggio tra i deputati Margherita Boniver e Sandro Gozi.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti	20
Votanti	20

Hanno ottenuto voti:

Margherita Boniver	11
Schede bianche	9

Proclama, quindi, eletto Presidente del Comitato il deputato Margherita Boniver

Margherita BONIVER, *presidente*, rivolge quindi un breve messaggio di saluto e di ringraziamento ai Colleghi per la fiducia accordatagli.

Indice quindi la votazione per l'elezione del vicepresidente e del segretario.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del vicepresidente:

Presenti e votanti	20
--------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Fabio Rampelli	11
Ivano Strizzolo	8
Schede bianche	1

Proclama, quindi, eletto vicepresidente del Comitato il deputato Fabio Rampelli.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del segretario:

Presenti e votanti	20
--------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Ida D'Ippolito Vitale	9
Barbara Contini	2
Ivano Strizzolo	1
Schede bianche	8

Proclama, quindi, eletto segretario del Comitato il deputato Ida D'Ippolito Vitale.

Invita, infine, i Commissari a far pervenire al più presto i nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo presso il Comitato.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario 152

Giovedì 19 giugno 2008. —Presidenza del presidente provvisorio COSTA indi del presidente eletto LEO.

La seduta comincia alle 13.40.

**Elezione del presidente,
del vicepresidente e del segretario.**

Il senatore COSTA, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario. Avverte che si applicheranno le norme del Regolamento del Senato della Repubblica, in quanto applicato nella precedente legislatura la cui Presidenza competeva al Senato. Invita quindi l'onorevole Fugatti a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Risulta eletto il deputato Leo.

Il senatore COSTA, *presidente*, invita il deputato Leo ad assumere la presidenza.

La Commissione procede quindi alla votazione per l'elezione del vicepresidente.

(Segue la votazione).

Risulta eletto il senatore D'Ubaldo.

La Commissione procede infine alla elezione del Segretario.

(Segue la votazione).

Risulta eletto il deputato Nizzi.

Il deputato LEO, *presidente*, ringrazia i componenti della Commissione per la fiducia che hanno voluto riporre nella sua persona e rivolge un augurio di buon lavoro a tutti i componenti.

Nel rilevare che la legislatura appena iniziata sembra caratterizzarsi per una forte valorizzazione del dialogo e della condivisione di alcuni importanti indirizzi di riforma, auspica che possa permanere in Commissione lo stesso clima, soprattutto in considerazione dei numerosi e importanti temi che essa è chiamata ad affrontare.

Invita quindi i Gruppi a designare quanto prima i propri rappresentanti, riservandosi di convocare tempestivamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari	153
---	-----

Giovedì 19 giugno 2008. —Presidenza del presidente provvisorio GIAI.

La seduta comincia alle 13.40.

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

In apertura di seduta il presidente provvisorio, senatrice Mirella GIAI, avverte che l'elezione dell'ufficio di presidenza avverrà in conformità alle disposizioni del regolamento del Senato in quanto applicato nella precedente legislatura la cui presidenza competeva al Senato.

Invita quindi i deputati Barbara Saltamartini e Daniela Cardinale a svolgere le funzioni di segretari provvisori ed indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del presidente.

Nessun candidato raggiunge la maggioranza prescritta.

Il PRESIDENTE indice la seconda votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

Il deputato CARLUCCI segnala di aver commesso un errore nell'espressione del voto, nella convinzione che si stesse procedendo alla votazione per l'elezione dei

vicepresidenti. Chiede pertanto l'annullamento della votazione.

Il PRESIDENTE fa presente di aver precisato, prima della chiama, che si stava per procedere alla seconda votazione per l'elezione del presidente. Pertanto la richiesta del deputato Carlucci non può essere accolta. Dispone quindi che si concluda la votazione in corso.

Nessun candidato raggiunge, nella seconda votazione, la maggioranza prescritta dal regolamento.

Il deputato CARLUCCI reitera la richiesta di annullamento della seconda votazione. Su tale richiesta prendono la parola per richiamo al regolamento i deputati SALTAMARTINI, IANNACCONE e POLLEDRI e i senatori PORETTI, SBARBATI, BORNACIN e BAIO.

Il PRESIDENTE fa presente che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento del Senato, la questione sollevata dal deputato Carlucci dovrà essere sottoposta al Presidente del Senato per la decisione di merito.

La Commissione ne prende atto.

La seduta termina alle 14.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
--	---

<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge esaminati nel corso della seduta)</i>	17
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamento riferiti al disegno di legge di conversione)</i>	106
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
---	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	16
-----------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 85/08: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvato dal Senato. C. 1250 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare. Atto n. 3 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
--	-----

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
---	-----

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Atto n. 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 95/08: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria. C. 1212 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	110
---	-----

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini e C. 688 Prestigiaco (Seguito esame e rinvio)	111
AVVERTENZA	114

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-00083 Madia: Misure di sostegno del dottorato di ricerca e revisione degli importi minimi dei relativi assegni	115
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	118
5-00087 Goisis: Criteri di ricostruzione dell'anzianità di servizio del personale ATA e ITP e questioni correlate	115
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
SEDE CONSULTIVA:	
DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito dell'esame e rinvio) .	116
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)	123
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Ghizzoni e Zazzera) ..	125

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145-A/R Governo	128
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 93/08 Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole)	128
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145-A/R Governo	130
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00049 Velo: Incremento del costo dei collegamenti esercitati dalla Toremar tra Piombino e l'Isola d'Elba	131
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	133
5-00043 Schirru: Cessazione del servizio marittimo merci tra Golfo Aranci e Civitavecchia .	132
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	136

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'INAIL, prof. Vincenzo Mungari, in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro	139
--	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione e sui problemi del settore agricolo.

Audizione delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri .	140
<i>ERRATA CORRIGE</i>	140

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del presidente	143
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	143

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Elezione del Presidente, dei vicepresidenti e dei segretari	145
Sui lavori della Commissione	146

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	147
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	148
Sui lavori della Commissione	149

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario	150
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario	152
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari	153
---	-----

PAGINA BIANCA

€ 3,18



16SMC0000190